LE INSTITVTIONI DELL'IMPERIO CONTENVTE NELLA BOLL'A DORO,

nuouamente dalla latina nella uolgar lingua tradotte.

Di Roberto Guidoni de Conti Guidi Modo



NELL'ACADEMIA VENETIANA,
M. D. LIX.

AL SERENISS. PRINCIPE CARLO ARCIDVCA D'AVSTRIA.

LE gratie, che l'Altezza Voſtra ha dall'onnipotente Iddio riceuute, ſono dal mondo ſtimate tante, & tali, che ella tra maggiori Principi dell'eta noſtra può a ragione riputarſi uno de' piu felici: trahendo ſpecialmente origine da quell'altiſsimo lignaggio, dalquale ſono uſciti tanti gran Re, & Imperatori, tra quali glorioſamente riſplende l'inuittiſsimo Ceſare ſuo padre, & i ſuoi ſereniſsimi fratelli, ornati delle corone di quei regni, che ſono da loro con diritta bilancia, & alto ſenno gouernati. ilche quātunque all'Altezza Voſtra preſſo tutte le nationi apporti laude immortale, nondimeno lo ſplendore delle proprie ſue uirtu, & le opere ualoroſe, che in lei da queſti ſuoi piu giouenili anni ſi ueggono apparire, di gran lunga la rendono tuttauia piu famoſa, & piu chiara: conciofiacoſa che ella prima s'ingegni di arricchire l'animo ſuo regio del pretioſo theſoro del ſapere, &

poi di fare acquisto de gli splendori monda-
ni; accioche per questa sicura uia possa non
solamente giungere, ma degnamente man-
tenersi in quel supremo seggio, al quale il
suo gran padre, & gli altri suoi auoli serenis-
simi con tanta loro gloria, & marauiglia del
mondo, furono inalzati. Dalle quai cose, &
da molte altre non meno ammirabili, mossi
habbiamo uoluto publicare sotto l'auttorità
del suo alto nome, le institutioni dell'Impe-
rio, contenute nella Bolla d'oro, dal uirtuo-
so, & honorato gentil'huomo M. Luca Conti
le Academico nostro, & deuotissimo seruito
re dell'Altezza Vostra, nella lingua Italiana
tradotte. ilche da noi è stato riputato a lei
conuenirsi, si perche douendo ella, come si
spera, a cosi sublime stato peruenire, sia tra
le prime cose a pieno informata de gli ordi-
ni del Romano Imperio, si perche mostra
prendere non minore diletto della cognitio-
ne di questa nostra, che di altre lingue, nel-
le quali cosi ornatamente ragiona. Fra tanto
noi unitamente preghiamo il uero donatore
di ogni bene, che a tutti i giusti pensieri, &
dissegni dell'Altezza Vostra conceda prospe

ri aue-

ri auenimenti, & a noi parimente presti gratia di poterle con gli studi nostri presentare la memoria delle opere magnanime, che da lei communemente s'aspettano.

Dell'Altezza Vostra

Seruitori cordialiss.

Gli Academici Venetiani.

LE INSTITVTIONI DELL'IMPERIO, contenute nella Bolla d'Oro.

NEL nome della ſanta & indiuidua Trinità. Carlo quarto, per diuina clemenza Imperatore de' Romani ſempre Auguſto, & Re di Boemia.

Ogni regno in ſe ſteſſo diuiſo rouina. percioche i Prencipi ſono diuenuti compagni de gli empi. per la qual coſa Iddio ha tra di loro infuſo lo ſpirito della uertigine; acciò nel mezo giorno uadin tentone, come nelle tenebre; & i lumi di quelli ha del ſuo luogo moſsi, perche s'acciechino, e ſieno guida di ciechi, & ancor chi ua per le tenebre inciampi, & i ciechi di mente commettano ſceleranze, le quali dalla diſcordia procedono.

Di tu, Superbia, in che modo haureſti regnato nel Lucifero, ſe non t'haueſſe la Diſcordia ſoccorſo?

Di tu Sattanaſſo inuidioſo per qual maniera haureſti ſcacciato dal Paradiſo Adamo,

s'egli nõ ſi foſſe dall'ubidienza ſeparato?

Di tu Luſſuria, per qual uia haureſti condotto giamai Dauid all'homicidio, & all'adulterio, ſe tu non l'haueſsi allhora dall' oſſeruanza della ſua propria moglie diſgiunto?

Di parimente tu Ira, come haureſti accreſciuta l'empia tirannia de gl'infedeli, ſe nõ haueſsi tu fatti incrudelire l'un l'altro i Prencipi Criſtiani?

Tu Inuidia hai diuiſo l'imperio Criſtiano, ſottoponendolo alle cotidiane rouine, perche hai ſopra de ſuoi palmiti uomitato l'antico ueleno, e ſcoſſe le colonne di tutto l'edificio; auuenga che da Dio fuſſe, a ſimiglianza della inſeparabile Trinità, ueramente fortificato di fede, di ſperanza, e di carità, uirtudi certamente diuine. Tu hai molte uolte poſta la diuiſione tra ſette ſplendidi luminari nella unità de lo ſpirito ſettiforme, di cui deue eſſer il ſacro Imperio illuminato. però noi Carlo prefato, eſſendo per la Ceſarea dignità che uſiamo, in obligatione di riparare a fu

turi

turi pericoli delle diſcordie fra gli ſteſsi Elettori, fra quali come Re di Boemia ſiamo uno, a cõſeruatione delle union loro, e per ridurre d'un' animo la elettione, e per diuertirla dalle diſcordie, e da perigli, nella ſolenne Corte noſtra di Noringbergh, ſtando a noi preſenti tutti i Prencipi, Elettori, eccleſiaſtici, e ſecolari, & altri Prencipi, Baroni, Signori, nobili, cittadini di numeroſa moltitudine, nella ſedia della Maeſtà, ornati del ſolito diadema, con matura e conſiderata deliberatione, per la pienezza della Ceſarea podeſtà habbiamo publicate, ſtabilite, & confermate l'infraſcritte leggi, ſotto l'anno del Signore 1356. nella nona inditione, a X. di Gennaio, nell'anno X. de noſtri regni, e nel ſecondo dell'Imperio.

QVAL DEVE ESSER IL CONDVCImento de gli Elettori, e da chi. Cap. I.

NOI Carlo quarto deliberiamo, e per la presente commisſione da ualer ſempre affermiamo di certa ſcienza, e di pienezza della imperiale podeſtà, che, quante uolte, e quando ne i tempi auuenire accaderà o biſognerà promouere a la dignità Imperatoria alcuno di quella degno, i Prencipi Elettori habbiano a uenire a la publicata elettione ſecondo l'antica, e lodeuole conſuetudine, e che ciaſcun Prencipe Elettore, quando ſarà richieſto, ſia tenuto a condurre qual ſi ſia de gli altri Prencipe Elettori, ouero lor nuncii, che uadano ad eleggere, e concedergli il paſſaggio per le terre, territorii, e paeſe loro, e lo riceua piu da lunge che ſia poſsibile, e ſenza inganno ſian guidati uerſo la città, doue ſia la elettione per celebrarſi, e da quella ancor i detti Prencipi ritornaſſero, ſotto la pena della infedeltà,

deltà, e di perder la uoce ſua ſolamente per quella uolta, la quale in quella elettione era per dare: nelle quai pene per queſto ſententiamo eſſer caduto colui, o coloro, i quali nel detto paſſaggio, o guida ſi ſaranno moſtrati negligenti, o rubelli.

Oltre a ciò deliberiamo, e commettiamo uniuerſalmente a tutti gli altri Prencipi, che i feudi ottenuti dal ſacro Imperio Romano, di qual nome ſieno detti, e parimente a tutti i Conti, a Baroni, a ſoldati, a ſeguaci, a nobili, ad ignobili, a cittadini, a communità di caſtelli, di città, e de' luoghi di eſſo Imperio, che nel medeſimo tempo, doue accaderà da celebrarſi la elettione, & promuouere il Re de Romani a la dignità de lo ſteſſo Imperio, ſieno li ſopra detti Prencipi, Signori & altri obligati, nel loro paeſe, territorio, et luoghi condurre, e guidare qual ſi uoglia Prencipe Elettore, che gli domandi, e ricerchi il conducimento, ouero, eſſendo richieſti da nuncii de prefati

Elettori, che a nome loro ſieno mandati alla ordinata elettione, e che, quanto piu poſſono, uadano di lontano a condurli ſenza ueruna precedente fraude. ma ſe alcuni a queſta noſtra coſtitutione preſumeranno contradire, immantinente nella ſottoſcritta pena s'intendano caduti. e facendo il contrario tutti i medeſimi Prencipi, Conti, Baroni, nobili, ſoldati, uaſſalli, & altri ſopranominati, caggiano nella colpa della infedeltà, e nella priuatione di tutti i feudi, che dal ſacro Imperio o da qual ſi uoglia altri ottengono, & ancora di tutte le poſſeſsioni e beni ſuoi hauuti da chi ſi uoglia. Parimente tutti i cittadini, et tutte le communità, che di contradire a le ſopradette coſe haueranno ardimento, ſieno ſimilmente dechiarati infedeli, e ſieno nondimeno di tutte le ſue libertà, ragioni, priuilegi, e gratie dal ſacro Imperio ottenute, meritamente priuate; & le perſone, & i beni ſuoi tutti reſtino banditi, e dall'Imperio condennati. e queſti medeſimi ſubito do-

to dopo tal fatto ragioneuolmente priuiamo. & dapoi sarà lecito a qual si uoglia huomo di propria auttorità, senza giudicio, e senza citatione di qual si sia magistrato, senza ueruna pena assalire e tali disubidienti, & senza timore di esso Imperio, & di qual si sia altro potentato, massimamente danneggiandosi i dispregiatori di tanta impresa, rubelli, inubidienti, e perfidi contra la R.P. la dignità e lo stato del sacro Imperio. Appresso, deliberiamo, e commandiamo a cittadini di tutte le città, e communi, che a già detti Prencipi Elettori, bisognando, e domandando, & anchora a loro nuncii, & a gli altri che sono al lor seruigio, sia, rimosso ogni inganno, data uettouaglia per lo prezzo, e pel corso cõmune, così nell'andare a quel luogo, doue si celebrarà la elettione, come nel ritorno, ch'essi faranno. & se in contrario sarà operato, uogliamo, che in quelle pene cadano, le quali di sopra publicate sono.

Haue-

Hauemo similmente deliberato, che qualunque Prencipe, Conte, Barone, soldato, seguace, nobile, ignobile, cittadino, o commune delle città, che al Prencipe Elettore, andando a celebrar l'elettione del Re de Romani, ouero da quella partendosi, presumerà di tender & apparecchiare insidie, ouero che assaliranno, e turberanno i lor seguaci, le robbe, i mandati, e domandando passaggio lo niegheranno, questi tali in fatto con tutti i loro complici incorrano nelle pene sopradette, cioè così, che qual si sia persona, la quale caschi nella prefata pena, ouero pene, secondo laqualità, e grado delle persone, noi uogliamo, siano castigati.

Ma s'alcun Prencipe Elettore con alcun altro suo coelettore tenesse nimicitia alcuna, e fra loro contentione, controuersia, o discordia fusse; sia con tutto ciò l'un l'altro, & i nuncii loro, destinati all'elettione, astretti a darsi passaggio, e condurre nel modo predetto, sotto la pena dell'

dell'infedeltà, & di perder la uoce per quella uolta ſolamente nella elettione, come di ſopra ſi e publicato.

E s'altri Prencipi, Conti, baroni, ſoldati, uaſſalli, nobili, ignobili, cittadini, o communi della città teneſſero rancore contra uno, o piu Prencipi Elettori, o che fuſſe tra medeſimi diſparere, e guerra; nõdimeno, ceſſando ogni inganno e diſcordia fra loro, deueno i ſopranominati dar paſſaggio e conducimento al Prencipe Elettore, o à piu, andando, e tornando per i luoghi, e territorii di eſsi: e parimente a nuncii d'uno, o di piu Elettori, deputati alla conſecratione dell'Elettione medeſima, uolendo uietare le pene già dette, e per noi ordinate, nelle quali, chi farà il contrario, deliberamo che ſia ſubitamente caduto.

La onde, a ſtabilimento, & a piu ampia certezza di tutte le coſe predette, commandiamo, e uogliamo, che tutti i Prencipi Elettori, e gli altri Prencipi, etiandio Conti, baroni, nobili, le città, ouero i

communi di eſſe affermino con lettere,
è giuramenti tutte le coſe ordinate, & a
quelle debbiano con buona fede, e ſen-
za inganno efficacemente obligarſi.

Imperò chi ricuſerà di dare le medeſime
lettere, ſubito cada nelle pene publica-
te, le quali, ſecondo la conditione delle
perſone, come nelle premeſſe ſi è detto,
ſieno ad ogni particolar delinquente in-
fallibil ſupplicio.

Ma s'alcun Prencipe Elettore, ouero altro
Prencipe di qual ſi ſia conditione, o ſta-
to, tenendo i feudi del ſacro Imperio; o
ſia Conte, barone, nobile, o ſucceſſori
di queſti tali, ouero heredi, i quali non
haueranno adempiute le ſopra e ſotto-
ſcritte noſtre conſtitutioni, e leggi, oue-
ro preſuntuoſamente hauranno contra-
detto, eſſendo Prencipe Elettore, reſti
dal commercio de gli altri Prencipi ſuoi
pari eſcluſo, e della uoce della elettione,
del luogo, della dignità, e dell'auttorità
priuato, ne ſia inueſtito di feudi, i quali
ſi ſia ingegnato ottenere dal ſacro Impe-
rio.

rio. Cosi altro Prencipe non Elettore, o-
uero huomo nobile (come è proposto)
contrafacendo, non possa esser in alcun
modo inuestito di feudi, che ottiene dal
sacro Imperio, o altroue da qual si uo-
glia altro Signore, ma cada nelle pene
premesse, secondo la cōsideratione, che
s'haurà della sua persona. Ma tutti i
Prencipi, Conti, baroni, nobili, solda-
ti, uasalli, città, communità di quelle,
al concedere passaggio e conducimento
a qual si uoglia Prencipe Elettore, oue-
ro a nuncii di esso, come indistintamente
si è proposto, sieno obligati, tuttauia a
qualunque di loro piu atto stimiamo, per
i particolari condottieri e conducimenti
da esser disegnati per la uicinità de luo-
ghi, e paesi, come immediate per i se-
guenti ordini sarà manifesto. Imperoche
primamente l'Arciuescouo di Mogun-
tia, i Vescoui d'Herbipoli e di Bamberg,
i Burgauii di Norenberg, similmēte quel
li di Hohenloch Vuerteym di Brunech
d'Anauue, & oltre le città di Norenberg

Rotemburg e di Vuindesseheym condurranno il Re di Boemia, gran coppiere del sacro Imperio.

Dapoi gli Arciuescoui di Moguntia, e di Treueri, il Conte Palatino del Reno, il Lantgrauio d'Hassia, ancora i Conti di Catzenelborg, di Nassau, di Ditze, quel d'Ytemburg, di Vuesterburg, di Runckel, di Limpurg, e di Falchesten; parimẽte la città di Vuetflar, Geynhusen e Fridberg, guideranno l'Arciuescouo di Colonia, gran Cancelliero per Italia, del sacro Imperio.

Oltra l'Arciuescouo di Moguntia, il Conte Palatino di Reno, i Conti di Spaneyn e di Feldentz, parimente quei di Rungrauen, di Meldigrauen, di Nassau, di Vsemburg, di Vuesterburg, di Runckel, di Lympurg, di Ditze, di Catzenelborg, di Epensteyn, di Falkesteyn e Moguntia, condurranno l'Arciuescouo di Treueri, che è per Francia e pe'l Regno Arelatense, gran Cancelliero di esso Imperio.

L'Arciuescouo di Moguntia similmente con-

cõdurrà il Conte Palatino di Reno gran ſiniſcalco del ſacro Imperio, Il Re di Boemia, l'Arciueſcouo di Moguntia Modenburg, ancora i Veſcoui di Bamberg e di Herbipoli, il Marcheſe di Miſſen, il Lantgrauio d'Haſsia, gli Abbati di Fulden e di Hersfeld, Burgrauii di Hierenburg, parimente quei d'Hohenloch, di Vuerten, di Brunec Hanauu, di Falchekensteyn; coſi le Città d'Erffordia, di Mulhuſen Norenberg, Rotenburg, e di Vuindessheyn deueranno condurre il Duca di Saſsonia, gran Mareſcalco dell'Imperio. poi tutti queſti poco fa nominati cõdurranno il Marcheſe di Brandenburg del ſacro Imperio gran Camerario.

Vogliamo & eſpreſſamente ſtatuimo ch'ogni Prencipe Elettore, che deſideri hauer tal conducimento debba primamente a coloro, a quali lo domãdarà, a buon hora far intendere per qual uia egli diſegni paſſare, a fine, che i deputati e richieſti a tal guida, poſsino commodamente prepararſi.

Tutta-

Tuttauia le conſtitutioni ordinate dintorno alla materia del neceſſario conducimento, coſi dechiariamo douer eſſer inteſe. che ciaſcuno ſopra nominato, e forſe nõ eſpreſſo, da cui in caſo ſimile egli conueniſſe eſſer richieduto, ſia aſtretto a condurlo, non ſolo per le ſue terre e territorio, ma ancora quãto piu poſſa di lõtano, ſenza fraude, e ſotto le contenute pene.

Oltra di queſto ſtatuimo, & ancora ordiniamo che l'Arciueſcouo di Moguntia, il quale antecipará, debba per nuncii, con patenti, e lettere a ciaſcun Prencipe Elettore eccleſiaſtico, e ſeculare, intimare la diuolgata elettione. nelle quai lettere il di, e'l termine ſia eſpreſſo, fra il quale elle poſſano in man de prefati Prencipi peruenire: e cõterrãno che dal giorno nelle lettere preſate eſpreſſo ciaſcun Prencipe Elettore, ouero i loro nuncii, o legati ſotto il medeſimo termine, e nell'iſteſſo luogo, con la medeſima, e piena podeſtà, e con patenti e lettere ſegnate del lor maggior ſigillo in Fran-

cKford

ckford debbano presentarsi ad eleggere il Re de Romani, da promuouerlo poi a la dignità dell'Imperio.

Ma come, & sotto qual forma le dette lettere deueno esser fatte, e che solennità in quelle habbia immutabilmente da esser osseruata, & in qual maniera, & modo i Prencipi Elettori doueranno ordinare i nuncii loro da mandargli all'elettione, con qual procura, mandato, e podestà, nel fin di questo libro piu chiaramente si truoua scritto, e la istessa forma ordinata in quel luogo di piena Imperiale auttorità, la quale douerà esser osseruata, e douerasi sempre osseruare.

Imperò quando a questo si sarà peruenuto, cioè che s'affermi la morte dell'Imperatore, o del Re de Romani nella Diocesi Moguntiana, allhora, fra un mese dal giorno che sarà publicata detta morte, connumerandosi il di, a ciascun Prencipe Elettore, uogliamo & commettiamo, che l' Arciuescouo di Moguntia manifesti la seguita morte, & l' intimatione

con

con ſue lettere e patenti. & ſe il predetto Arciueſcouo di queſto, & nella intimatione ſarà negligente, e lento; per allhora i medeſimi Prencipi Elettori, di propria uolontà, ancor che non chiamati in uirtu della lor fede, con la quale ſono tenuti ſeguire il ſacro Imperio, dopo queſte coſe fra tre meſi, come nella conſtitutione poco di ſopra poſtaſi contiene, nella detta città di Franchelfordia ſi ridurranno per eleggere un Re de Romani ſucceſsiuamente Imperatore.

Deue ancora ciaſcun Prencipe Elettore, ouero ſuoi nuncii, nel tempo della prefata elettione, ſolamente con dugento huomini a cauallo entrare nella città, del numero de quali, cinquanta ſoli armati, o manco, poſsino eſſer ſeco introdotti.

Il Prencipe Elettore a quella elettione chiamato et richieſto, non uenendo, ouer non mandando i ſuoi legitimi nuncii con lettere patenti, ſegnate del ſuo maggior ſigillo, e con piena, libera, e total podeſtà d'eleggere il Re de Ro-

mani

mani, & sosseguentemente Imperatore, ouero uenendo, o mandando gli stessi nuncii con la solita, e necessaria auttorità, & dal predetto & ordinato luogo partendo senza hauer il Re de Romani, e'l futuro Imperatore eletto, & senza lasciare alcun suo legitimo procuratore, abbandonando la uoce, e l'auttorità, che egli haueua nella medesima elettione, ne sia per quella uolta priuo.

Parimente incarichiamo i cittadini di Franchfort, & gli commandiamo, che tutti i Prencipi Elettori in commune, & qual si sia di quelli da ogni pericolo & superchiaria difendino & asicurino, & ancora da ogni huomo: & se fra loro però fusse alcuna querela, si preuaglino di detti dugento a cauallo, & di quei piu che menaranno con seco, & gli conduchino nella città in uirtù del giuramento per ilquale habbiamo ordinato che giurino sopra'l santo Euangelo, con fedele uolontà, & efficace diligenza: altramente incorrano nella pena della infedeltà,

& perdano tutte le loro auttorità, libertà, priuilegi, gratie, beneficenze, e compiacimenti, che dal ſacro Imperio conoſcono hauer riceuuti, e caſchino in fatto nel bando imperiale con tutti i lor beni, e lor perſone: e ſia lecito ad ogni huom per allhora con propria auttorità, e ſenza giudicio i detti cittadini, i quali come hora per allhora d'ogni libertà priuiamo a guiſa di rubelli, traditori, infedeli, e nemici dell'Imperio, ſicuramente ammazzare, di maniera che queſti tali aſſalitori non habbiano da temer alcuna pena o dal ſacro Imperio o da qual ſi uoglia altro Signore.

Oltra di queſto gli antedetti cittadini di Franchfort per ogni tempo, nel quale ſi trattarà ſopra l'elettione, non intromettino perſona alcuna nella detta città di qual ſi uoglia conditione e ſtato, ne faccino entrare in qual ſi ſia modo, eccettuati ſolamente i Prencipi Elettori, i loro nuncii e procuratori predetti, de quali poſſa ciaſcuno entrare con dugento a cauallo;

Ma ſe dopo l'entrata de gli ſteſsi Prencipi eletti auerra di trouar alcuno nella detta città, i cittadini ſteſsi doueranno ordinare di mandarlo fuore ſenza tardanza, e con effetto, ſotto le pene diſopra ordinate, & ancora in uigore del giuramento, il quale eſsi cittadini di Franchfort douranno pigliare per li ſanti Euangeli in uirtù de la preſente coſtitutione, come nelle precedenti s'è deto.

DELLA ELETTIONE DEL RE de Romani. Cap. II.

POSCIA che gli Elettori ſaranno nella città di Franchfort entrati la mattina, il di ſeguente nella chieſa di ſan Bartolomeo Apoſtolo, nella preſenza d'ogniuno, immediate faccino cantare la meſſa dello Spirito ſanto, a fine, ch'eſſo ſanto Spirito i cuori di quelli illumini, e ne i lor ſenſi infonda il lume della ſua uirtù, tanto che eſsi fortificati del ſuo preſidio, un'huomo giuſto, buono, & utile elegger poſsino in

no in Re de Romani, & in futuro Imperatore a ſalute del popol Criſtiano.
Detta poi la meſſa, tutti gli Elettori, ouero nuncii s'accoſtino all'altare, doue la detta meſſa è ſtata celebrata, & doue i Prencipi Elettori eccleſiaſtici, hauendo dinanzi lo Euangelo di ſan Giouanni, In principio erat uerbum, poſteſi le mani ſue con riuerenza al petto, giurino. Ma gli Elettori ſecolari corporalmente con le mani tocchino il ſudetto Euangelo; i quai tutti con tutta la ſua famiglia, alhora quiui diſarmati, s'appreſentino: il Veſcouo di Moguntia darà loro la forma del giuramento, & i nuncii parimente nella infraſcritta forma giuraranno.
Io N. Arciueſcouo di Moguntia, del ſacro Imperio per Germania gran Cancelliero, & Prencipe Elettore, per il ſanto Euangelo, qui preſentialmente dinanzi a me poſto, & per la fede, onde ſono a Dio, & al ſacro Imperio tenuto, ſecondo ogni mia diſcretione, & ogni mio intelletto giuro di eleggere un capo temporale
al

al populo cristiano, cioè un Re de Romani di promuouerlo in Cesare, ilquale al gouerno dell'Imperio sia idoneo: & in quanto la mia discretione, & i miei sensi m'indrizzano, & secondo la fede giurata darò la uoce mia, e'l mio uoto per la presente elettione, senza alcun patto, stipendio, o pregio promesso, & senza qual si uoglia corrompimento; cosi l'onnipotente Dio con i suoi santi mi aiuti, & soccorra. finalmente per gli Elettori, & i suoi nuncii nella forma e modo predetto, dato il giuramento all'elettione procedino, ne in conto ueruno da la città di Franchfort si partano, fin tanto, che dalla maggior parte di loro non sia primamente eletto un temporal capo al mondo, ouero al popolo cristiano, cioè Re de Romani da promuouerlo in Cesare. la qual cosa se prolongarãno fra trẽta giorni, dal di del prefato giuramento successiuamente numerando, & allhora passati i detti giorni trenta, solamente pane mangino, e beuin'acqua, & in niun modo

modo escano della citta prefata se primamente per essi o per la maggior parte nõ sara eletto lo stesso capo temporale e rettor de fedeli, come s'è detto.

Ma dapoi nel medesimo luoco che li Prencipi Elettori, o parte d'essi per numero maggiore haueranno eletto, la stessa elettione tale deue esser hauuta e reputata, come se fusse da lor tutti senza ueruna discordia concordeuolmente celebrata; e se per alcun tẽpo tardasse a uenire chi si fusse de gli Elettori, e de suoi nuncii antedetti, nondimeno arriuando prima che fusse la elettion celebrata, egli deue esser accettato in quello stato, nel quale la sua uenuta s'aspettaua.

E perche d'antica approuata e lodeuole usanza è stato sempre osseruato quanto è soscritto, però noi deliberiamo, e di piena imperiale podestà statuimo, che questo, il quale nel premesso modo è stato eletto Re de Romani, subito fatta di lui la elettione, prima ch'in altre cause & altri negocii in uigor del sacro Imperio si disponga;

diſponga, debba per ſue lettere e ſigilli ſenza contradittione e dilatione confermare & approuare a tutti i Prencipi Elettori eccleſiaſtici e ſecolari, che ſono del ſacro Imperio membra piu principali, tutti i priuilegi loro, lettere, auttorità, libertà, conceſsioni, antiche conſuetudini, e dignita, e ciò che loro da l'Imperio ſin a queſto di dell'elettione hanno ottenuto, e poſſeduto, & ancora rinouarà le coſe predette dapoi che ſarà d'Imperial diadema coronato.

Parimente il medeſimo eletto imprima ſotto il ſuo real nome particolarmente farà la confermatione a ciaſcun Prencipe Elettore, e dapoi la rinouarà ſotto il titolo Imperiale, & in queſte coſe l'eſteſſo eletto ſarà tenuto ſempre di nõ im pedire qual ſi uoglia Prencipe Elettore in com mune, anzi piu preſto ſara obligato ſen za inganno uniuerſalmente e piu gratioſamente conſeruarli. & in caſo che i tre Prencipi Elettori preſenti all'elettione, o in loro abſẽza i nuncii, il quarto del loro

conſor-

tio, cioè un Prencipe Elettore presente, come lontano hauessero eletto un Re de Romani; deliberiamo che la uoce di esso quarto presente, ouero in sua absenza i suoi nuncii, habbia pieno uigore, & accresca il numero de gli Elettori, a parità de gli altri Prencipi de la stessa auttorità.

DELLA DIETA O SESSIONE DE gli Arciuescoui di Treueri, di Colonia, e di Moguntia. Cap. III.

NEL nome de la santa indiuidua Trinità. Carlo quarto, per fauor della diuina clemenza, Imperatore de Romani sempre Augusto e Re di Boemia, a perpetua memoria. Perche il decoro e la gloria del sacro Romano Imperio, e l'honor di Cesare, e della cristiana R. P. i grati & honesti giouamenti, che per la concorde uolontà de uenerabili & illustri Prencipi Elettori si cõseruano e fomentano, i quali, come alte colonne, il sacro edificio cõ

effi-

efficace piétà, & riguardeuole prudenza ſoſtentano, dal preſidio de quali la deſtra della imperial podeſtà s'ingagliardiſca, anzi quanto piu da ampia benignità di ſcambieuol fauore ſono aſtretti, tanto piu i commodi dell'abondante pace accreſcono al popolo criſtiano: però non douendoſi comportare che fra i uenerabili Arciueſcoui di Moguntia, di Colonia, & di Treueri, Prencipi Elettori del ſacro Imperio, ſieno liti e ſoſpetti, per la precedenza, ouero dignità de luoghi loro nell'imperiale e real Corte, anzi nell'auuenire ſieno deciſi & annullati. & ancor, perche eſsi in quieta condition di core e di mente uiuendo, per commodo e concorde fauore del ſacro Imperio, e cõ uolontà d'amore piu uirtuoſamente, & piu conuenientemente penſar poſsino: fatta noi la deliberatione per tranquillità del popol criſtiano, con conſentimento d'ogni Prencipe Elettore, tanto eccleſiaſtico quanto ſecolare, e con piena podeſtà Ceſarea, e publicata legge, da

ualere in perpetuo; ordiniamo & affermiamo, che i nominati uenerabili Arciuescoui, cioè di Treueri, per il primo, ilquale per dritta linea segga all'incontro uerso la faccia dell'Imperatore. quel di Moguntia poi nella sua Diocesi e Prouincia, & in tutta Germania, doue egli sia gran Cancelliero; eccettuata la Prouincia di Colonia: similmente l'Arciuescouo di Colonia nella sua Diocesi e Prouincia, & in tutta Italia, doue egli è gran Cancelliero, alla destra del Re de Romani seder possino, e debbano, & in tutti gli atti publici imperiali, come ne i giudicii, conferimenti di feudi, nelle mense, & ancora ne consigli, e'n tutte le cose che occorrono, o uero occorreranno da trattarle per l'honore, utile, & dignità dell'Imperio. Per tanto questo modo di procedere, & di sedere, sotto il medesimo ordine poco di sopra espresso, uogliamo che sempre s'estenda sino a successori de gli stessi Arciuescoui di Colonia, di Moguntia, e di Treueri Prencipi

Elettori,

Elettori, acciò che per niun tempo ſopra queſte coſe naſca fra loro alcuna dubitanza.

DE PRENCIPI ELETTORI IN commune. Cap. IIII.

OLTRA di queſto ordiniamo, che quante uolte da hora innanzi ſuccederà la celebratione della Ceſarea Corte, in qual ſi uoglia ſeſsione, cioè tanto nel Conſiglio, quanto in Menſa, & in altri luoghi, doue l'Imperatore, ouero il Re de Romani, con i Prencipi Elettori uorrà fermarſi e ſedere, tante fiate ſi ponga al deſtro lato dell'Imperatore, ouero del Re de Romani, dopo gli Arciueſcoui però di Moguntia, o di Colonia, immediatamente colui ch'in quel tempo per la qualità de luoghi, & per la uarietà delle prouincie, ſecondo il tenore de ſuoi priuilegi al deſtro lato dell'Imperatore ſarà collocato. Imperò il Re di Boemia, eſſendo Prencipe coronato, & uno dopo i

prefati Arciuescoui, e Prencipi otterrà la sedia destra al lato dell' Imperatore, e Re de Romani: dopo lui immediate il Conte Palatino di Reno risederà. ma alla parte sinistra, subito dopo quello, il quale de predetti Arciuescoui occorrerà sedere; nel lato sinistro sederà il Duca di Sassonia, & poi il Marchese di Brandenburg. Pure quante fiate, e quando auuerrà dapoi che uachi il sacro Imperio: allhora l'Arciuescouo di Moguntia, hauerà podestà, come è per tutto palese hauerla anticamente posseduta, di conuocare tutti gli antedetti Prencipi nella stessa elettione suoi compagni; a quali congregati (se però uorranno esserui presenti) nel termine dell' elettione, il medesimo Arciuescouo di Moguntia, & non altro a un per uno, & ordinatamẽte dimandarà, e cercherà i uoti. Prima dimandarà la uoce all' Arciuescouo di Treueri, a cui uogliamo tocchi la prima uoce, come habbiamo trouato sin qui, che gli conuiene: dapoi all' Arciuescouo di

Colonia, a cui tocca la dignità di porre il real diadema in capo del Re de Romani: terza al Re di Boemia, al quale fra i secolari Elettori, per l'altezza della regia dignità, ragioneuolmente, e meritamente si acconuiene questa principalità. quarta al Conte Palatino di Reno: quinta al Duca di Sassonia: sesta al Marchese di Brandenburg. i uoti però di tutti questi, secondo l'ordine premesso, il medesimo Arciuescouo di Moguntia diligentemente ricercarà. la onde fatto questo, i detti Prencipi, suoi colleghi, scambieuolmente ricercaran lui, & che palesi l'intention sua, e'l suo uoto manifesti. In oltre nella celebratione della medesima imperial corte, il Marchese di Brandenburg mescerà l'acqua da lauar le mani all'Imperatore, ouero al Re de Romani: il primo bicchier da bere amministrarà il Re di Boemia, uolendo egli; essendo libero e per priuilegi, & per dignità della regia corona, di poter ricusar tale ufficio. Il Conte Palatino di

Reno

Reno portarà la uiuanda in tauola. Il Duca di Saſſonia farà l'ufficio del Mareſciallo, come è ſolito anticamente eſſer fatto da ſuoi predeceſſori.

DELL'AVTTORITA DEL CONTE Palatino di Reno, & ancora del Duca di Saſſonia. Cap. V.

QVANTE uolte ancora, come s'è inteſo, accadeſſe uacare il ſacro Imperio l' Illuſtre Conte Palatino di Reno, gran Scalco del ſacro Imperio, ſubito in luogo del futuro Re de Romani nelle parti e paeſi del Reno, & della Sueuia, con l' auttorità di Franconia, e con le ragioni del prencipato, o contado del Palatinato di Reno, e ſuoi priuilegi, deue eſſere Proueditore dell' Imperio, con poteſtà di publicar le ſentenze, di preſentare i beneficii eccleſiaſtici, di ricoglier le rendite e l' entrate, e d' inueſtire i feudi, riceuendo egli i giuramenti della fedeltà, in uece e nome del ſacro Imperio. Nondimeno

tutto queſto nel ſuo tempo dal nuouo Re
de Romani eletto ſarà rinouato, & ancora
a lui ſi douranno far nuoui giuramenti,
eccettuati però i feudi de Prencipi, e
quelli ancora, che uolgarmẽte Vanlchen
ſon chiamati. la inueſtitura de' quali, e'l
conferimento al ſolo Imperatore, ouero
al Re de Romani ſpecialmente è riſerua
to. Tuttauia lo ſteſſo Cõte Palatino di Re
no conoſcerà, e uederà eſſer a lui prohi-
bita ogni ſorte di alienatione, ouero d'o-
bligatione d'intorno alle coſe Imperiali
nel proprio e medeſimo tempo della ſteſ
ſa prouiſione. uogliamo ancora, che l'Il-
ſtre Duca di Saſſonia, gran Mareſciallo
del ſacro Imperio, uſi la medeſima autto-
rità del proueditore, in quei luoghi pe-
rò doue l'autorità della Saſſonia s'eſten-
de, con quei prefati modi e cõditioni, che
s'è di ſopra eſpreſſo. e benche l'Impera-
tore, o il Re de Romani habbia auttorità,
dicendoſi per conſuetudine introdotto,
ſopra le cauſe, per le quali ſia dimanda-
to, è tenuto nondimeno riſpondere pre-

ſentè il Conte Palatino di Reno Prencipe Elettore, et gran Siſcalco del ſacro Imperio, non potendo però il detto Conte, ne douendo eſſercitare lo ſteſſo giudicio, ſaluo nella Corte imperiale, doue l'Imperatore, o il Re de Romani preſente ſi truoui.

DELLA COMPARATIONE DE Prencipi Elettori a gli altri Prencipi. Cap. VI.

ORDINIAMO, che nella celebratione del imperial Corte, quante uolte occorrerà al Prencipe perpetuamente celebrarla, i prefati Prencipi Elettori eccleſiaſtici e ſecolari, ſecondo il dato ordine, e modo a deſtra & a ſiniſtra immutabilmente i luoghi loro preſeruino, & ad eſsi, o a chi ſi ſia d'eſsi in qualunque atto, o geſto, che ſpetti alla Ceſarea Corte, o ſi camini, o ſi ſegga, o ſi ſtia, niun'altro Prencipe di qual ſi uoglia ſtato, o conditione, dignità, o preminenza ardiſca di anteporſi, maſſima-

ſimamente al Re di Boemia. niuno anco ra in tal celebratione dell'imperial corte, ſia chi ſi uoglia gran Re, di grande auttorità, d'alto potere, e di ſplendida prerogatiua, debba eſſer prepoſto, auuenga che quiui a poſta, o a caſo ſi trouaſſe.

DELLA SVCCESSIONE DE Prencipi. Cap. VII.

VERAMENTE fra gl'infiniti trauagli, a quali per lo quieto ſtato del ſacro Imperio felicemente ſiamo prepoſti, il cor noſtro ogni giorno è affaticato, e particolarmente a queſto è la noſtra mente uolta, cioè, che uiua ſempre fra i Prencipi Elettori del ſacro Imperio la deſiderata, e ſalutifera unione, e che gli animi loro in ſincera concordia ſi conſeruino: la prouidenza de quali nel ſuo tempo al mondo inquieto tanto piu preſto, e piu facilmente ſoccorre, quãto meno in eſsi ſottoentrerà l'errore, e piu pura ſarà la carità, la quale ſcacci le tenebre dell'in-

ganno, e rischiari la uirtù de la Giustitia.
Publicamente e per tutto il mondo è palese, che'l Re di Boemia, il Conte Palatino di Reno, il Duca di Sassonia, e'l Marchese di Brandenburg, in uirtù del Regno, e de lor prencipati, hanno con gli altri Prencipi Elettori auttorità, uoce, e luogo nella Elettione del Re de Romani da promuouerlo in Cesare, e che parimente sono arbitri, e ueri, e legitimi Prencipi Elettori del sacro Imperio: & a ciò fra i figliuoli legitimi de i detti Prencipi Elettori, ne i futuri tempi sopra l'auttorità, uoce, luogo, e potestà dell'ellettione non nascesse discordia e scandalo; percioche ciascun di loro pretendesse sopra tale auttorità, douendosi prohibire simigliante pericoloso accidente, e desiderosi noi, con l'aiuto di Dio, rimediare a soprastanti pericoli, ordiniamo, e d'auttorità imperiale con la presente legge da ualer sempre, deliberiamo, dopo che i Prencipi Elettori secolari mancaranno, o chi sia di loro morendo, o inabile

cono-

conoſcendoſi, la prefata auttorità, uoce, luogo, e poteſtà dell'elettione ſteſſa ſucceda al figlio, ouero a uno de figli primogenito legitimamẽte nato e ſecolare. e ſe il primogenito mãcaſſe d'heredi, o di ſucceſſori legitimi maſchi e ſecolari, la iſteſſa auttorità, uoce, e poteſtà di detta elettione peruẽga al piu uecchio fratello ſecolare del primogenito, per dritta e paterna linea ſuccedendo, e dapoi peruenga al primogenito ſecolare del ſudetto piu uecchio fratello, e tal ſucceſsione ſia perpetuamente oſſeruata ne i primogeniti & heredi legitimi de prefati Prencipi Elettori, con la medeſima auttorità, uoce, luogo, e poteſtà della ordinaria elettione, nondimeno con queſto patto e modo, come in parte s'è detto; che morendo il Prencipe Elettore, ouero il ſuo primogenito legitimo, il piu uecchio figliuolo laico, e gli altri ſuoi figliuoli, benche uiui e ſecolari ſieno, imperò per l'età inabili; allhora il fratello piu uecchio di detto primogenito ſia de gli iſteſsi inabili figli-

uoli tutore & amministratore, fin tanto che'l piu attempato d'essi peruenuto in legitima età, che di diciotto anni uogliamo che'l Prencipe Elettore sia nato, possa e deua la sua auttorità prudentemente essercitare, dar la uoce, usar la potestà, & conseruarsi il luogo: il tutor poi & amministratore di esso sia tenuto risegnare l'officio al predetto suo nipote Prencipe, & Elettore. Ma s'accadesse uacanza d'alcuno prencipato de gli stessi Prencipi, allhora l'Imperatore, o'l Re de Romani di quel tempo deurà prouedere, e potrà ciò fare, come impresa a lui legitimamente pertinente, saluo però le ragioni, priuilegi, auttorità, e consuetudini del nostro regno di Boemia, aspettandosi a i Prencipi e Signori regnicoli di quel Regno lo elegger nuouo Re per l'antica usanza, & auttorità concessagli da gl' Imperatori Romani, e da altri loro Re, a quali però uogliamo d'imperiale auttorità non si possa pregiudicare; anzi deliberiamo hora per sempre,

che

che i ſopradetti priuilegi, auttorità, e conſuetudini dello ſteſſo noſtro regno in ogni lor tenore e forma habbiano forza & indubitata fermezza.

DEL RE DI BOEMIA, E DELLA eſſentione de' regnicoli ſuoi. Cap. VIII.

ESSENDO già ſtato conceſſo da i diui Imperatori de Romani, e da i Re noſtri predeceſſori a tutti gl'illuſtri Re di Boemia anteceſſori noſtri, e ſimilmente nel regno di Boemia, & alla corona dello ſteſſo regno ſia ſtato introdotto & uſitato, come di niun'altra coſa in contrario hoggi ſi tien memoria, per oſſeruata conſuetudine per lunghezza di tempo, e preſcritta dall'uſo, ſenza oſtacolo di contradittione, ouero interpoſitione, che niun Prencipe, barone, nobile, ſoldato, uaſſallo, borghegiano, cittadino, finalmente niuna perſona del medeſimo regno, e delle pertinenze di eſſo, doue ſieno d, qual ſi uoglia ſtato, dignità, preminenza i

o con-

o conditione, ad instanza di chi si sia attore, non possino esser citati fuor di detto regno a qual si uoglia altro tribunale, eccetto a quel del Re di Boemia, e de suoi giudici, e real corte, ne anco possino esser tirati per ogni tempo, ne constretti ad ubidire a ueruna potenza aliena temporale. Per tanto con imperiale auttorità, e piena potestà Cesarea di certa scienza, rinouando noi l'indulto, priuilegio, e consuetudine, & ancora confermando per la imperial presente costitutione, da ualer sempre, commettiamo, che, se contra il detto priuilegio, ouero indulto, alcuno de predetti, cioè Prencipe, barone, nobile, soldato, uassallo, cittadino, borghegiano, ouer rustico, o qual si uoglia altra persona habitante nel regno di Boemia, ardirà ad altro tribunale fuor del predetto regno ricorrere, & appellarsi da quali si sieno processi, sentenze, interlocutorii, ouero diffinitiue, ouero precetti del Re di Boemia, ouero dall'essecutione di qualunque giu

dice regio, ordinata, cõtra di ſe, nel real giudicio, & appellandoſi, ſia chi uuole delle predette perſone, s'intenderà incorſo in pena di perder le cauſe, ſubito che ſi conoſcerà eſſer caduto in tanto errore.

DELLE MINERE DELL'ORO, E dell'argento, & d'altre ſpecie. Cap. IX.

PER la preſente coſtitutione, che perpetuamente ha da ualere, deliberiamo, e di certa ſcienza dichiariamo, che'i ſucceſſori noſtri Re di Boemia, e parimente tutti i Prencipi Elettori eccleſiaſtici e ſecolari, i quali ſempre ſaranno, poſsino tenere, e legitimamente poſſedere tutte le minere d'oro, d'argento, di ſtagno, di rame, di piombo, di ferro, e d'ogni altra ſorte di metallo, & ancora di ſale, e poſsino tenere e poſſedere le dette minere, tanto trouate, quanto quelle che ſi trouaranno in qual ſi uoglia tempo nel predetto regno, terre, luoghi, e pertinenze

nenze ad esso soggette, cosi ne principati, signorie, e terre i proprii Signori di esse habbiano tal godimento, con tutte le ragioni, & essentioni, come già erano consueti di possedere. posśino ancora ne i loro dominii trattener Giudei, banchieri, da pegniorare, e da trattar con esśi in quel modo, che per l'adietro è stata consuetudine, e quanto ancora i Re di Boemia nostri progenitori, di felice ricordanza, e Prencipi Elettori hanno ragioneuolmente potuto sin al presente tempo, cosi questo stesso modo per laudeuole, & approuata usanza, e per antico e lunghisśimo corso di tempo prescritta, uogliamo sia osseruato.

DELLE MONETE. Cap. X.

OLTRA di questo ordiniamo, ch'al Re di Boemia successor nostro, il qual sarà di quel tempo, cosi è manifesto essere stato conueneuole anticamente a gli altri Re

ceſſori noſtri, ſia lecito e douuta coſa, con continua e pacifica poſſeſsione far battere, e far fondere monete d'oro e d'argento in ogni luogo e parte del regno ſuo, e delle terre ſoggette, doue lo ſteſſo Re hauerà deliberato, & a lui ſarà piaciuto, ſotto ogni modo e forma ſin al di d'hoggi mantenuti. Di piu, ſia lecito a i Re di Boemia ſucceſſori noſtri, per coſtitutione imperiale, e gratia noſtra da ualer ſempre, comprare da ciaſcun Prencipe, Signori, Conti, & d'altre perſone caſtelli, poſſeſsioni, poderi, o altri beni, ouero riceuere in dono per qualunque cagione ſotto conditione conſueta di tanti caſtelli, di poſſeſsioni, di poderi, & d'altri beni, cioè, che detti beni ſieno ſenza uiolenza comperati e riceuuti per propri, e ſieno comperati liberi, & quelli che dipendeno in feudo, ſieno comperati in feudo, & in feudo talmente ſi tenghino: la onde i prefati Re di Boemia quelle coſe, le quali in ſimil modo predetto haueranno comprate e riceuute, ſtimino poi d'applicarle

al detto regno, ouero alle antiche auttorità di quello; con ogni ſodisfattione del ſacro Imperio. finalmente uogliamo, che la preſente coſtitutione e gratia in uirtù della preſente imperial noſtra auttorità, ſi ſtenda e dilati fra tutti i Prencipi Elettori, eccleſiaſtici, e ſecolari, ſucceſſori, e legitimi heredi loro, ſotto le conditioni et modi predetti.

DELLA ESSENTIONE DE PRENCIpi Elettori. Cap. XI.

DELIBERIAMO ancora, che niun Conte, barone, nobile, feudatario, uaſſallo, caſtellano, o contadino, ſeguace, cittadino, o borghigiano, o altra perſona di Colonia, di Treueri, e di Moguntia, alle chieſe ſottopoſti, di qual ſi uoglia ſtato, conditione, e dignità, poſſa, o debba eſſer citata ad iſtanza di qual ſi ſia attore fuori de termini, territorio, e confini delle ſopranominate chieſe, o città, o luoghi ad eſſi pertinenti, ne ancora a qualunque

altro

altro tribunale, eccetto però a quello de gli ſteſsi Prencipi, Arciueſcoui, o di loro eletti, e diputati giudici, tanto ne i paſſati tempi, come nell' auuenire, ſecondo trouiamo eſſerſi per il paſſato ordine cõſeruato. Per la qual coſa, ſe i uaſſalli ſudditi, & altre perſone prefate ſottopoſte alle ſopradette chieſe, cioè di Treueri, di Colonia, e di Moguntia, contra il preſente noſtro editto a qual ſi uoglia altro tribunale, per cagion criminale, o ciuile, o uero miſta, o per qualunque altro negocio fuor del territorio, o confini delle medeſime chieſe ſaranno citati, non ſieno tenuti riſpondere, ne comparire, & la citatione, i proceſsi, e le ſentenze, interlocutorii, o diffinitiue, uenendo fauoreuoli da gli ſteſsi giudici ſtranieri, & date, & pronunciate, o fatte, o da farſi, parimente i precetti, le eſſecutioni, & tutte le coſe, che da eſsi ſtranieri ſaranno ordinate, o da qual altro ſia di eſsi potranno eſſer tẽtati, commettiamo in fatto, che nulla uaglino, eſpreſſamente aggiugnendo, ch'a

niun Conte, barone, nobile, feudatario, uassallo, contadino, soldato, seguace, cittadino, rustico, & finalmente à persona ueruna alle dette chiese sottoposta, ouero habitatori di esse, sia di qual si uoglia stato, dignità, o conditione, sia lecito di appellarsi ad altro tribunale contra i processi, le sentenze, gl'interlocutorii, & diffinitiue, ouero commessioni de gli Arciuescoui delle chiese prefate, ouero cõtra il giudicio, e cõtra i fatti dati, e da darsi in qual si uoglia tẽpo da suoi officiali predetti. Però quante uolte nel giudicio de prefati Arciuescoui, e d'altri de suoi à chi si querela, la giustitia non sia denegata, tutte le appellationi adunque cõtra lo stesso ordine fatte, cõmettiamo, nõ siano accette, & deliberiamo sieno del tutto casse, & annullate. impero, mancando a tutti i predetti il corso della giustitia, sia lecito di ricorrere & appellarsi solamẽte all'imperial tribunale, ouero immediatamente all'audienza del giudice, nella stessa imperial Corte, per quel tempo presidente.

dente, & in esso caso ancora non debba ne possa appellarsi a qual si sia altro giudice, ouero ordinario, ouero delegato, quello, a cui sia denegata la giustitia. la onde cio che sarà fatto contra al premesso ordine, sia casso. e uogliamo che subito questa prefata nostra costitutione in uirtù della presente nostra imperiale auttorità s'estenda all'illustre Conte Palatino di Reno, Duca di Sassonia, e Marchese di Brandēburg, Prencipi Elettori secolari, sotto tutti i modi, e le condittioni di sopra diuolgate.

DELLA CONGREGATIONE de Prencipi. Cap. XII.

VERAMENTE fra gl'infiniti pensieri che s'hanno de la R. P. per i quali asiduamente è l'animo nostro occupato; l'Altezza nostra con molta consideratione ha ueduto esser necessario che'i Prencipi Elettori del sacro Imperio piu frequentemente della salute dello stesso Imperio, e del

e del mondo a trattare ſi congreghino, i quali ſaldi ſoſtegni, & immobili colonne della Ceſarea dignità, come per li lunghe diſtanze de paeſi ſtanno, coſi i mancamenti delle ragioni a ſe note, riferendo, e conferendo inſieme conoſceranno, perche con ſani conſigli della prudẽza loro, trouãdoſi l'un dall'altro ſi lontanamente ſeparati, alle commodità & alle riformationi de difetti, non hãno potuto dare ſalutifero ſoccorſo. Quinci occorre che nella ſolẽne Corte noſtra in Noremberg inſieme cõ i uenerabili eccleſiaſtici & illuſtri ſecolari Prencipi Elettori, e cõ altri Prencipi, & altri Signori per la ſublimità noſtra, celebrata; fatta con gli ſteſsi Prencipi Elettori deliberatione, e di animo e conſiglio loro per bene, e ſalute cõmune habbiamo ſtabilito che ſi dia ordine, che li prefati Prencipi Elettori una uolta per ciaſcun'anno, paſſate quattro ſettimane de la feſta della domenica reſorrettione, continuamente da connumerarſi, perſonalmente ſi congreghino in
auuenire

auuenire di queſto preſente anno, il colloquio, la Corte, ouero congregatione qual uogliamo delle città del ſacro Imperio, & al medeſimo tempo proſsimo nella imperial noſtra città di Metz, da noi e da i prefati Prencipi Elettori ſi celebri, & allhora e dopo in qual ſi ſia giorno di congregatione, il luogo, nel quale per il preſente anno conuenghino, per conſeglio loro ſi ſtabiliſca, in uigor di queſta noſtra coſtitutione ſolamente a beneplacito noſtro e loro da durare ſempre. la quale durando, li detti Prencipi riceuiamo ſotto la noſtra Imperiale ſcorta, andando alla prefata Corte, ſtando, & ancora ritornando. Oltra di queſto accio il trattato de la cõmune ſalute e pace per alcun ſollazzo o piacere nõ ritardi, o per la eccceſsiua frequenza de conuiti non ſi tralaſci, come alcune uolte è conſueto; però con ferma, e concorde uolontà deliberiamo ſi ordini che durando la ſudetta Corte o congregatione, non ſia lecito a uerun Prencipe Elettore celebrare feſte, o

ſte,o conuiti communi,ne con ſontuoſi-
tà altri gran Signori inuitare: conceden
doſi però particolare & amicheuol men-
ſa e compagnia con moderanza, la quale
tante graui eſpeditioni & neceſſarie non
impediſca.

DELLA RIVOCATIONE DE priuilegi. Cap. XIII.

IN oltre ordiniamo, & con queſta imperial commeſsione affermiamo, che tutti i priuilegi, & lettere a qualunque di qual ſi uoglia ſtato, preminenza, & dignità, & a tutte le communità di città, di caſtelli,& d'altri luoghi ſopra ciaſcuna auttorità, gratie, eſſentioni,conſuetudini, ouero altre coſe, ancora per moto proprio altroue da noi conceſſe, ouero da diui Imperatori de Romani, e da Re noſtri predeceſſori,ouero riceuute, & ottenute ſieno, o che s'otterranno, nõ debbano o poſsino alle auttorità, a gli honori, ouero alle ſignorie de Prencipi Elettori del ſacro
Imperio

Imperio ecclesiastici e secolari, in uerun conto derogare, auuenga che i simiglianti priuilegi e lettere sia la sicurtà e cautione di ciascuna persona, sia chi uuole, o delle prefate communità, tanto nel presente, come nell' auenire, gli stessi priuilegi, e lettere esser riuocabili non debbano, saluo però, se nella predetta reuocatione non si facesse special mentione ordinatamente di parola a parola, se & in quãto si stimi douersi opponere e derogare alle libertà, giuridittioni, auttorità, honori, ouero signorie de prefati Prencipi Elettori, o d'alcuni di loro, od altro, in quanto a questo riuochiamo, et di certa scienza cassiamo, e reuocati i priuilegi, e le lettere sopradette intendiamo, riputiamo, e di piena imperiale potestà nostra commettiamo.

DI COLORO, A QVALI, COME AD indegni, ſono tolti i beni feudali. Cap. XIIII.

IN molte parti i uaſſalli, e feudatarii i feudi de lor ſignori, ouero beneficii, i quali habbiano da i medeſimi ſignori ottenuti all' improuiſta parlando, & in fraude renonciano, o riſegnano, e nella renoncia poi malitioſamente disfidano i lor ſignori, e gli paleſano le nimicitie, danneggiando grauemente quelli, et i detti feudi, o beneficii abbandonati, ſotto preteſti di guerra, o di nimicitia di nuouo turbano, & infeſtano, & occupano, & occupati ſouente detengono, per le quai coſe in uigor della preſente coſtitutione da ualer ſempre, deliberiamo, che tale rinoncia, & riſegnamento non s'accetti, ne uaglia, & ſi tenga per non fatto, eccetto ſe ſarà liberamente e realmente per i medeſimi tumultuoſi ordinato: di maniera, che la poſſeſsione de beneficii, e de feudi, a gli

ſteſsi

ſteſsi ſignori corporalmente, e realmente s'aſſegni, in tanto ch' in niun tempo mai, quei che disfidano, e prouocano fuor di ragione i ſignori loro in detti beni, feudi, e beneficii riſegnati, o non riſegnati, ne per ſe, ne per altri mai non perturbino, ne moleſtino, ne a far queſto tumulto preſtino conſiglio, aiuto, e fauore: e chi farà il contrario, o aſſaltarà i ſignori ſuoi ne i feudi, o beneficii riſegnati, e non riſegnati, in qualunque modo li perturbarà, o danneggiarà, ouero chi a coloro, che tanto enorme effetto uoleſſero commettere, preſtarà conſiglio, aiuto, e fauore, i feudi, e beneficii immediate perda, ſia infame, & reſti al bando imperiale ſottopoſto, & niuno ſia in qual ſi uoglia tempo gli dia adito, e regreſſo a feudi, & a beneficii; ne di nuouo poſsino eſſergli conceſsi, ne fare ne hauere l'inueſtitura. finalmente pronunciano, che chiunque ſi ſia di queſti diffidatori, o fautor di eſsi, i quali nella detta riſegnatione fatta, o non fatta contra i lor detti ſignori fraudolente-

mente operando, a ſtudio gli aſſaltaranno, e perturbaranno, o diffidando prima o no, per uigore della preſente noſtra deliberatione, ſubito in tutte le pene predette incorrino.

DE CONGIVRATI, Cap. XV.

LE congiure, le tumultuoſe compagnie, & le pericoloſe ſeditioni in ualore delle ſacre leggi deueno ſempre eſſer riprouate, e tenute abomineuoli tanto nella città, come fuori, coſi fra città e città, come fra particolari e particolari. ne meno ſono deteſtabili, e mortali le illecite congiure ſotto preteſto d'amicitia, di parentela, di mercantili compagnie; & di riceuimenti di cittadini d'una città nell'altra, ueramente uſo e conſuetudine da chiamarla piu toſto corrottela: le quali congiure, tumulti, ſeditioni, & ogni altra ſopradetta uſanza iniqua, riprouiamo, e danniamo, & di certa ſcienza annulliamo,

nulliamo, lequali città, luoghi, e persone, di qual si sia conditione e stato, o fra se, o con altri, non ardiscano in niun modo procedere, ne contra uniuersali, ne contra particolari per le dette uie di cõgiure, di false compagnie, di seditioni, e simili mali effetti predetti, senza l'auttorità de i signori loro, de quali sieno soggetti, o ministri, ouero ch'habitino ne i distretti de i prefati signori, ne anco uogliamo ch'in simigliante nostra prohibitione sieno i medesimi signori eccettuati, come per le sacre leggi de diui Augusti nostri predecessori a ciascuno, sia chi uuole, le stesse cõgiure, & simil altre cose sono prohibite e uietate: solamẽte però si eccettuano le confederationi, e leghe, le quali sopra le paci generali delle terre, città, & prouincie ordinate sono: perche queste affermiamo esser riseruate alla dichiaratione nostra, & che nel lor uigore rimangano sin tanto, che stimaremo altrimenti ordinarsi. Però qual persona, o luogo presumerà contrafare al tenore

della

della preſente noſtra coſtitutione, è noſtra antica legge nel rinouar congiure, coſpirationi, leghe, e patti, come s'è ſpecificato di ſopra; oltra la pena della ordinata legge, e della infamia, e pena di diece lire d'oro, e ſimilmente ogni uniuerſità, che'l contrario all'ordin noſtro commette, oltra la pena di cento lire d'oro perda anco la libertà, e ſia priuata de priuilegi imperiali, e che ſubito la metà della pena pecuniaria ſia applicata al fiſco imperiale, il reſtante ſi ceda al ſignore del diſtretto, in pregiudicio del quale le cõgiure ſieno ordinate.

DE PFALBVRGERI, CIOE CITTADINI ſurretticii. Cap. XVI.

E PERCHE alcuni cittadini, e ſoggetti de Prencipi, baroni, e d'altri Signori, come ſpeſſo è a noi di ciò fatta querela, che cercano fuggire il giogo dell'ordinaria ſoggettione, anzi con temerario ardimento ſpregiandolo, procacciano eſſer fatti

ſatti cittadini dell'altre città, e piu fre-quentemente nel paſſato procacciaranno, e peggio, che le terre, città, caſtelli, e uille de lor Signori preſumeranno e preſumeno d'abbandonare; perſonalmente habitandoui; e cercano poi godere la libertà di quelle città, alle quali ſi ſono come cittadini trasferiti, & eſſer da quelle difeſi, chiamati queſti in parte dell'Alemania uolgarmẽte Pfalburgerii, cioè ſurretticii cittadini. però eſſendo uno, che l'ingãno et la fraude ad alcuno giouare giamai non debbeno, di piena Ceſarea poteſtà, e col conſiglio de Prencipi Elettori eccleſiaſtici e ſecolari, e per certa ſcienza ſtabilimo, e per la preſente legge da ualer ſempre, affermiamo, che i prefati cittadini, & i ſudditi loro in tutte le terre, luoghi e prouincie del ſacro Imperio, dal preſente giorno in poi, in modo alcuno godino la libertà e priuilegi di quelle città, e terre, doue con tal fraude procurano, & hanno procurato farſi cittadino, ſaluo però, che nelle ſteſſe città, doue ſo-
no

no passati realmente, & corporalmente habitando, & tenendoui la famiglia, facendoui immediatamente non finta residenza, restino sottoposti a debiti pesi, & a gli usati statuti delle stesse città.

Ma s' alcuni sono riceuuti contra il tenore della presente nostra legge, o sarãno per l'auuenire, il lor riceuimento non sia stabile, e gli accettati, sieno di qual si uoglia stato, o conditione, in niun modo posino godere le auttorità, & libertà delle città, doue riceuuti sono, non ostante qualunque ragione, priuilegio, ouero osseruate consuetudini, per molto tempo ottenute: le quai ragioni, & priuilegi, in quanto, che contrafanno alla presente nostra costitutione, liberamente riuochiamo, & di pienezza dell'imperial potestà nostra ordiniamo, che d'ogni uigore, & forza manchino: intendendosi però, che salue sieno le ragioni, & l'auttorità di quei Prencipi, o Signori, de quali auuiene, ouero auuerrà ch'i sudditi i lor beni nelle lor terre, e città abbandonino.

Affermiamo

Affermiamo parimente, che quei citta-dini, i quali accettano, o accettaranno i ſudditi foreſtieri, & quelli contra le preſenti noſtre coſtitutioni riceuino, o preſontuoſamente riceuerãno, ſe quelli ſteſsi non licentiano, o licentiaranno, fra un meſe dopo l' intimatione delle preſenti a lor manifeſtata, incorrino in cento marche d'oro puro, per la tranſgreſsione, quante uolte haueranno diſubidito, la metà delle quali uadi al fiſco imperiale, l'altra metà a ſignori di detti cittadini foreſtieri irremiſsibilmente reſti applicata.

DELLE DISFIDE.
Cap. XVII.

COLORO, che fingendo una interpoſta cagione di disfida contra ad alcuni, maſsimamente in quei luoghi, doue non hanno habitationi, ouero, che communemẽte non ui habitano, & improuiſamente disfidano, dichiariamo niuna coſa danneuole, niuna rapina, e niuna ſorte di

ſpoglie, ne uerun dishonore, potere, o douere accadere a i disfidati: & perche non deue mai preſtare ad altri ſoccorſo ueruno l'inganno, e la fraude, per la preſente legge da ualer ſempre, affermiamo ch'i disfidatori predetti, non ſolamente contra qual ſi ſia ſignore, o perſona non debban ſenza cauſa procedere, ma ne meno ancora contra quelli, che con gli iſteſsi ſignori conuerſano, o per compagnia, o per amicitia, ne che l'aſſaltino, commettendo incendi, e rapine, ſaluo però, ſe la disfida per tre di naturali perſonalmente, o nel luogo dell'habitatione, non fuſſe intimata, & che poſſa della ſteſſa intimatione, per idonei teſtimoni piena fede eſſer fatta. & qualunque ardirà disfidare, & aſſaltare altrui nel predetto modo, incontinente nella infamia incorra, come ſe niuna disfida fatta fuſſe: il quale ancora uogliamo, come traditore, per i deputati giudici, ſecondo le pene legali, eſſer gaſtigato.

Prohibiamo ſimilmente, & danniamo tutte

le

le commuui, & particolari liti, guerre, & controuersiæ ingiuste, tutti gl'ingiusti incendi, latrocini, spoliamenti, rapinè, l'indebite prestanze, cioè usure, e conducimenti e riscuotimenti non soliti sotto le pene per le quali le sacre leggi affermano che si punisca.

LETTERA D'INTIMATIONE
Cap. XVIII.

A VOI illustre e magnifico Prencipe Signor Marchese di Brandemburg gran Cameriero del sacro Imperio, coelettore & amico nostro carissimo, noi per la presente intimiamo la elettione del Re de Romani, la quale per ragioneuoli cagioni deue esser fatta: però uoi per debito del uostro officio a la predetta elettione lecitamente chiamiamo, qualmente dal tal giorno &c. fra tre mesi continuamente da computarli per uoi stesso ouero per i uostri nuncii, o procuratori con sofficiente mandato deliberiate di uenire al luo

go deputato ſecõdo la forma delle ſacre
leggi per queſta cauſa ordinate, acciò
ſiate per deliberare & unitamente tratta
re con gli altri Prencipi uoſtri colleghi
e noſtri la elettione del futuro Re de
Romani da promuouerlo poi, piacendo
a Dio, in Imperatore, e che in quello ui
fermiate ſino a la piena cõſumatione del-
la elettione ſteſſa, & in altro luogo fare-
te e procederete, come che nelle ſacre
leggi, ſopra di ciò deliberatamente com
poſte, ſi truoua eſpreſſo, non oſtante però
la abſenza uoſtra o de uoſtri con gli al-
tri Elettori e colleghi prefati, ſi come
procederemo per la ferma auttorità del
la premeſſa coſtitutione.

FORMA DELLA PROCVRA DA esser mandata dal Prencipe Elettore, ilquale habbia ordinato di sostituirsi i nuncii suoi alla elettione da farsi. Cap. XIX.

NOI, per gratia di Dio, & del sacro Imperio, & per tenore delle presenti facciamo ad ogniuno intendere, che, douendosi celebrare ragioneuolmẽte la elettione del Re de Romani, per honore, e per lo stato del sacro Imperio, & con debita sollecitudine desiderando che'l detto stato a tanto grandi spese non sia sottoposto, per fede, & per riguardeuole industria de i diletti a noi, e nostri fedeli, hauendo fiducia singulare in loro, con presuntione della sofficienza di qual si sia d'essi, con ogni auttorità, & modo, & forma, con le quali migliormente, & piu efficacemente possiamo, & uogliamo, nostri ueri, & legitimi procuratori, & speciali nuncii gli facciamo, costituimo, & ordiniamo,

niamo,potendo loro in luogo nostro trattare, doue lor piace, insieme con gli altri Prencipi Elettori, nostri colleghi, tanto ecclesiastici, come secolari,& con essi cōcordando, conuenendo, & concludendo sopra la persona di qualunque si uoglia, idonea, & habile a esser eletta in Re de Romani,& a trattati & maneggi di essa elettione da farsi nella persona prefata, possino & debbano per noi, & in luogo nostro, & di proprio nostro nome esser presenti, & trattare, & deliberare, & parimente sotto il nostro nome accettare la medesima idonea persona, & acconsentire alla elettione di essa, & etiandio promuouerla in Re de Romani; & ad eleggerla in Imperatore, & in anima nostra, prestando ogni sorte di giuramento necessario, douuto, ouero cōsueto alle premesse ordinationi, & ch'anco possino sopra le dette cose sostituire altro, od altri legitimi procuratori, e parimente riuocare, & tutte le cose in commune, & particolare in tal negocio conueneuoli, fa-
ranno

ranno etiandio ſino alla conſumatione de trattati, nominatione, deliberatione, elettione da farſi in preſente neceſſaria, utile, & in qual ſi uoglia modo opportuna. Et ſe ancora gli ſteſsi noſtri procuratori uorranno eſcludere le coſe propoſte, ouero alcuno ſpecial mandato, & anco le maggiori, o piu particolari, & quel che noi far poteſsimo, anco eſsi poſsino, & di piu ch'a quanto loro acconſentiranno ſopra i detti trattati, nominatione, deliberatione, & futura elettione, tanto uogliamo, che ſia rato, grato, fermo, come ſe noi propri fuſsimo ſtati preſenti, promettendo noi ciò, che per gli ſteſsi nuncii noſtri e procuratori è fatto, o ſarà fatto nel preſente negocio, a fermezza uaglia, & ſia per ualere, & coſi da i loro ſoſtituiti, o da ſoſtituirſi ſarà nella prefata elettione in qualunque modo ſi uoglia bene ordinato.

Del-

DELL'VNIONE DE PRENCIPI Elettori e delle auttoritadi a loro congiunte. Cap. XX.

ESSENDO uero che per uirtù di tutti e particolari prencipati, et i secolari Prencipi Elettori habbiano la uoce, e l'auttorità nell'elettione del Re de Romani da promouerlo poi in Cesare con la medesima auttorità, officii, dignità, & altre ragioni & a loro & à qual si sia di loro congiunte, da gli stessi Prencipati dependendo, deueno però insieme e li prencipati e le dette auttorità e ragioni esser talmente uniti & inseparabili, che l'auttorità, la uoce, la dignità e l'officio, & altre ragioni ancora, & a qual si sia cosa di detti prencipati spettanti, non possino in altre discadere, eccetto in quello però il quale il prencipato proprio con la terra e uassallaggi con feudi dominii & uniuersale pertinenze, di esso lecitamente possiede. Per tanto deliberiamo, e per questo presente

ſente editto noſtro da ualer ſempre, affermiamo, che qual ſi uoglia prencipato predetto debba talmente perſeuerare unito con la ſua auttorità, ufficio, uoce d'elettione, et con tutte l'altre dignità eſſer congiunto, che'l poſſeſſore del medeſimo prencipato poſſa e uoglia fruire e godere la libera poſſeſsione di eſſo, con le auttorità, ragioni, dignità, e preminenze, allo ſteſſo prencipato congiunte, & ſpettanti, & farſi da ogniuno riputare, e tenere Prencipe Elettore, & ſe proprio, & non altro, per gli altri Prencipi Elettori all'elettione, & a tutti gli atti del ſacro Imperio, ſenza qual ſi uoglia contradittione, & in ogni tempo honoratamente eſſer ammeſſo, ne che debba in tempo alcuno, per qual ſi uoglia occaſione, ſepararſi, & diuiderſi dal detto prencipato, & ſuoi colleghi, a beneficio & honore del ſacro Imperio, ne che da ſtrano giudicio poſſa eſſer coſtretto: & di piu che inſieme gli ſteſsi Prencipi Elettori colleghi ſieno uniti, & non ſi laſcino diſunire,

ſunire, nõn computino d'eſſer uinti, ne per qual ſi ſia forza patiſcono il ſepararſi, ne uno ſenza l'altro ſia udito. percioche ſe per errore, o altrimente alcuno ſarà udito, ouero contra la noſtra diſpoſitione ſarà publicato proceſſo, giudicio, ſententenza, ouero altra coſa ſimigliante, non ſia però a danno ueruno tenuto, ne ſottopoſto ad aliene forze.

DEL MODO DEL PROCEDERE fra gli Arciueſcoui. Cap. XXI.

MA, perche poco di ſopra nel principio delle noſtre preſenti coſtitutioni, d'intorno all' ordine de Prencipi Elettori eccleſiaſtici nel Conſiglio, & nella Menſa, ouero altroue, quante uolte auuiene celebrarſi la Imperial Corte con il Re de Romani, o con l'Imperatore, i Prencipi Elettori congregati, habbiamo prudentemẽte penſato di prouedere ſopra di quelle coſe, che ne gli antichi tempi piu uolte furon diſputati, cioè ſopra il modo, il procedere

cedere il caminare de Prencipi Elettori quando sono insieme. Per la qual cosa sotto questo nostro imperiale editto, comandiamo, che qualunque uolta nella congregatione dell' Imperatore, ouero del Re de Romani, o de Prencipi sudetti, caminando l' Imperatore, o'l Re, conuerrà esser portate l' insegne dinanzi all' Imperatore, ouero al Re prefati, l'Arciuescouo di Treueri per dritta, & diametrar linea auanti all' Imperatore, o al Re passi, & lor due soli in mezo tra coloro caminino, a quali tocchi di portare le insegne. Imperò occorrendo, che l'Imperatore, o'l Re de Romani senza insegne caminino, allhora il medesimo Arciuescouo nel predetto modo all'Imperatore, ouero al Re uada innanti: talmente, che niuno tra loro s' interponga, gli altri due Arciuescoui seruino i luoghi loro, secondo la distintione delle prouincie loro, & secondo la sesione di sopra, fra i medesimi ordinata, e cosi faccino in ogni procesione che occorra.

DELL'ORDINE DEL PROCEDERE de Prencipi Elettori, & per quali si portino l'insegne. Cap. XXII.

PER dichiarare l'ordine de' Prencipi Elettori, alla presenza dell' Imperatore, o del Re nel caminar loro, della qual cosa, poco fa, s'è fatta mentione, ordiniamo, che quante uolte nella celebratione dell' Imperial Corte i Principi Elettori con l' Imperatore, o col Re de Romani, caminaranno in qualunque atto, luogo, o solennità, deuranno esser l'imperiali insegne deputate: primamente il Duca di Sassonia, portando l' Imperiale, & real spada dinanti all' Imperatore, o al Re, preceda: & fra l'Imperatore, o'l Re, l'Arciuescouo di Treueri uada in mezo. il Conte Palatino di Reno, portando il Pomo imperiale dal lato destro del detto Duca, e'l Marchese di Brandenburg dal lato sinistro, portando il scettro drittamẽte caminino. Ma il Re di Boemia immediatamente

diatamente ſeguiti il Re, o l'Imperatore, non tramezandoſi ueruno altro tra loro.

DELLE BENEDITTIONI DE GLI Arciueſcoui, in preſenza dell'Imperatore. Cap. XXIII.

QVANTE uolte, oltra di queſto, ſi celebrarà la ſolennità della meſſa, al coſpetto dell'Imperatore, o del Re de Romani, eſſendoui gli Arciueſcoui di Moguntia, di Treueri, e di Colonia preſenti, o due di eſsi, nella confeſsione, ch'auanti la meſſa ſi ſuol dire, e nel dar l'Euangelo a baſciare, e nel porgere la Pace, & ultimamente nel dare, dopo la ſolennità della meſſa, la ſanta benedittione, & ancora nel principio della meſſa, e nel rendere a Dio le gratie dopo il mangiare, ſia ſeruato fra loro quell'ordine, come di lor conſiglio uediamo eſſer ordinato, cioè queſte coſe ſieno amminiſtrate nel primo giorno dal primo di loro, nel ſecondo dal ſecondo, nel terzo dal terzo: imperò ſia primo, ſia ſecondo, e ſia

terzo

terzo in queſto caſo, ch'in ſomma dichiariamo, quello eſſere il primo, il quale primamente ſia conſecrato, e quel, ch'è ſtato nelle cerimonie predette il primo, honorandoſi criſtianamente, l'un con l'altro, quello inuiti ch'in tale ufficio ha da eſſer il ſecondo, e coſi poi il ſecondo alla detta amminiſtratione con carità, e beneuolenza, il terzo inuiti con riuerente cenno.

L'infraſcritte leggi, nella curia di Metz diuolgate, per Carlo quarto, Romano Imperatore, Re di Boemia, ſempre Auguſto, nell'anno 1356. nel di del natale di Criſto, preſenti a lui tutti i Prencipi Elettori del ſacro Imperio, primamente il Reuerendo in Criſto Padre, il ſignor noſtro Veſcouo d'Albania, Cardinale della ſanta Romana Chieſa, primogenito di Carlo Re di Francia, Duca di Normandia, e di Vienna Delfino illuſtre.

Qualunque perſona ſia Prencipe, ſoldato, priuato, o plebeo, che commetta ſceleranza, o faccia ſacramento ſopra la uita, o la

o la morte de uenerabili & illuſtri Prencipi Elettori eccleſiaſtici, e ſecolari, nella elettione del Re de Romani noſtri colleghi, percioch'eſsi parte ſono del corpo noſtro, certamente con quella ſeuerità la uolontà della ſceleratezza loro ſia punita, con laquale ſi brutto & eſſecrabile effetto permetteno le ragioni eſſer caſtigati, e come rei della Ceſarea Maeſtà ſieno giuſtitiati, confiſcandoſi i beni tutti et i figli di detti ſcelerati; reſtando per ſomma clemenza dell' Imperatore in uita; ancorche, per lo paterno peccato, deueſſero nel medeſimo ſupplicio perire, acciò in eſsi ſi uedeſſero gli eſſempi della paterna crudeltà: pure concedendogli la uita; uogliamo nondimeno reſtino de beni paterni, e materni in tutto priuati, e deredati; e dalla ſucceſsione di loro proſsimi interamente alieni, ne poſsino per teſtamenti, ne per legati, ne per donatione, ne per qual ſi uoglia contratto bene alcuno poſſedere, anzi ſieno perpetuamente poueri, e mendici, e per l'infamia

famia paterna si stabilisca, ch'esi à niun grado d'honore, & a niun sacramento peruenghino: sieno finalmente tali, di maniera, ch'a loro di perpetua miseria imbrattati sia la morte solazzo, e la uita supplicio. Ancora commandiamo esser quelli notabili, e senza niuna misericordia, i quali per simiglianti traditori tentaranno perdono, ouero un minimo cenno di compassione che se l'habbia: imperò uogliamo, ch'alle figliuole de predetti scelerati, sieno quante si uogliano, posino hauere de beni di lor madre, habbia testato, o no. e questa mediocre parte piu tosto ordiniamo ch'esse habbino, ammettēdosi per loro la legge Falcidia, che conseguino il nome dell'herede, perche men graue deue esser la sentenza contra le donne, confidandoci nella debilezza del sesso loro, la onde a mal fare in ciò non haurebbero ardire.

Le emancipationi anchora, le quali da gli stessi infami ne figliuoli, ouero nelle figliuole fatte saranno dopo la legge, non uaglino

glino. parimente le doti, e le donationi di qual ſi ſia, ancora le alienationi che per qual tẽpo ſaranno ſtate fatte o con fraude, o con ragione, nella memoria della triſta e ſcelerata fattione, ordiniamo che non ſieno d'alcun momento. le mogli però de ſudetti ribaldi, recuperata la dote, ſe in quella conditione ſtaranno, cioè che quanto da mariti in luogo di donatione riceueranno, a propri figli debbano riſeruare, come uſufrutti; ma poi ſaranno tenuti laſciare tutti quei beni al fiſco, i quali ſecondo la legge erano a figliuoli douuti: e di quei ſteſsi beni per la legge Falcidia alle figliuole ſolamẽte, e nõ à figliuoli, ſieno deputati. e quanto cautamente habbiamo ordinato contra i figliuoli de gli ſteſsi malefici, coſi s'intenda de ſeguaci, de congiurati, de conſapeuoli, e de miniſtri del prefato difetto: cõmettendo ancora che i figli de ſeguaci, & altri, come s'è detto, con la medeſima ſeuerità ſieno puniti. Tuttauia s'alcuno de li detti traditori, e complici nel principio

dell'iniqua fattione per uolontà di uera laude la ſcoprirà, ſarà da noi nella robba e nell'honore cõmodamente premiato. Ma colui, il quale pratticarà in quella fattione, ancorche tardi hauerà paleſati gl' incogniti ſecreti di conſigli di eſſa, ſarà ſolamẽte degno di perdono, e d'aſſolutione.

Oltra di queſto ſtabilito habbiamo che s'alcuna coſa contra i predetti Prencipi Elettori eccleſiaſtici e ſecolari commeſſa, ſi paleſi, etiandio dopo la morte del reo, poſſa lo ſteſſo errore eſſere in nuouo caſtigo conoſciuto. ſimilmente in queſto errore, il quale ne i Prencipi Elettori predetti pertiene all'offeſa Ceſarea Maeſtà, ſieno ancora i ſerui, come nella uita del lor ſignore, atrocemente tormentati.

Piu oltre uogliamo, e per la preſente imperiale coſtitutione affermiamo, che dopo la morte de predetti delinquenti, il lor peccato poſſa ricominciare, cioè, conuinto il morto, la ſua memoria ſi condanni, et i beni di eſsi malfattori a ſucceſſor loro ſieno tolti. imperoche chi per queſto

haurà

haurà preſo lo ſceleratiſsimo conſigli o, indi per tanto rimane nella ſua mente punito. Piu auãte, deliberiamo che quello, il quale contrattarà tanto errore, non poſſa alienare, ne liberare, ne ſia uerun ſuo debitore tenuto ragioneuolmente a pagarlo. & in queſta cagione ſimilmente uogliamo che i ſerui in luogo de loro padroni periſchino, cioè per la cagione della fattione c'ha da eſſer condennata contrafacendo a Prencipi Elettori eccleſiaſtici e ſecolari, come di ſopra s'è ſtabilito. e ſe alcuni de ſopra detti malfattori ſi moriſſè come inſerta perſona auanti il fatto, i ſuoi beni rimanghino al ſucceſſore, ma morẽdo nella cauſa, ſia coſi morto nel medeſimo modo predetto caſtigato.

Non è ueramente alcun dubio che ſe gli altri Prencipi lecito pare ſieno nella integrità loro conſeruati accio s'ingagliardiſca la giuſtitia, & i ſudditi fedeli in pace & in trãquillità uiuano, molto piu i gran principati, i dominii, gl'honori & le auttorità de Prencipi Elettori deueno ſicuri

mantenersi. percioche doue è piu eui-
dente il pericolo, quiui debba esser mag-
giore il rimedio, acciò rouinando le co-
lonne, base di tutto l'edificio, restino an-
co tutte le leggi e le forze della giustitia
atterrate.

Per tanto deliberiamo, e per questo nostro
editto da ualer perpetuamente, dise-
gniamo, che da hora in poi, ne i tempi per
petui d'auuenire, non posśino mai, ne deb
bano, i nobili e magnifici Prencipati, e Re
gno di Boemia, Contado del Palatino di
Reno, il Ducato di Sassonia, il Marche-
sato di Brandenburg, terre distrette, ho-
maggi, uassallaggi, & altre cose ad esśi Re
gni, Contadi, e Prencipati pertinenti, a-
lienarsi, diuidersi, ne in qual si uoglia
modo dismembrarsi, anzi uogliamo che
nella loro perpetua integrità perfetta ri-
mangano. In oltre deliberiamo che'l pri
mogenito figliuolo in esśi succeda, a lui
solo l'auttorità e'l dominio conuenga, se
però nõ fusse stolto e pazzo, o ueramen-
te d'altro incõportabile e notabil difetto
notato

notato, per i quali mãcamenti nõ deuesse, o potesse reggere gli huomini & i paesi. nel qual caso uietandosi la successione, il secondo genito della stessa progenie, ouero il fratello piu uecchio, o'l piu prossimo del medesimo sangue per dritta linea, e laico, uogliamo sia per succedere. il quale nondimeno sarà costretto d'esser uerso gli altri fratelli & sorelle piatoso e clemente subito ch'a lui da Dio sarà tanta gratia conceduta, secondo il suo beneplacito, e secõdo la facultà del suo patrimonio, uietãdosi però ogni diuisione, partitione, e dismembramento di quanto in tutti i modi appartiene al detto stato.

Nel giorno, nel quale la solenne Corte dell'Imperatore, o del Re sarà da celebrare, uengano i Prencipi Elettori ecclesiastici, e secolari all'habitatione dell'Imperatore, o del Re, & l'Imperatore, o il Re sia delle imperiali, o regie uesti adornato, & gli altri Prencipi Elettori a cauallo l'accompagnino sino al luogo della sessione ordinata, & quiui ciascuno d'essi Prencipi

ſi Prencipi mantenga l'ordine, il modo di ſopra a baſtanza dichiarato. Portarà ancora il gran Cancelliero un baſtone d'argento, tutti i ſigilli, & tipari imperiali, & regii nel gran Cancellierato, del quale ſono tutte queſte coſe. Ma i Prencipi Elettori portaranno il ſcettro, il Pomo, & la ſpada, ſecondo che nel predetto ordine è ſtato eſpreſſo. Si portaranno ancor immediatemente auanti all'Arciueſcouo di Treueri, paſſando al ſuo luogo, primamente la corona d'Aquiſgrano, dapoi quella di Milano. et queſto ſolamente dinanzi all'Imperatore, ilquale gia deue eſſere delle corone imperiali adorno, lequali altri Prencipi inferiori portaranno, dall'Imperatore a queſto ufficio da eſſer deputati. parimente l'Imperatrice, o la Regina de Romani, ornate delle ſue imperiali inſegne, e ueſtimenti dopo l'Imperatore o'l Re, & ancora dopo il Re di Boemia, accompagnata da ſuoi baroni, & ſeguitata dalle ſue donzelle al luogo della ſeſsione peruenga.

De

DE GLI VFFICI DE PRENCIPI nelle ſolenni corti de gl' Imperatori, o de Re de Romani. Cap. XXIIII.

DELIBERIAMO, che quante uolte l'Imperatore, o'l Re celebraranno le Corti ſolenni, nelle quali i Prencipi Elettori deueno eſſercitare gli uffici loro, il ſotto ſcritto ordine ſi conſerui. Primamente ſedendo l'Imperatore, o'l Re, il Duca di Saſſonia faccia in queſto modo l'ufficio ſuo. Si porrà dinante all'edificio della ſeſsione imperiale, o regia un cumulo di ſpelta, o di uena, di tanta altezza, che peruenga al petto, ouero al pettorale del cauallo, ſopra'l quale ſtia lo ſteſſo Duca in ſella, & hauerà in mano il baſtone d'argento, & la miſura d'argento, lequali ſieno inſieme di peſo di dodici marche d'argento: & coſi a cauallo, il primo pigliarà una di quelle miſure piena di uena, e primamente al ſuo famiglio quiui preſente l'am-

l'amminiſtrarà, & fatto queſto, ficcato il detto baſtone nel mucchio di uena, ſi partirà. il Vicemareſciallo di eſſo Duca, cioè di Papenheyn, ouero in ſua abſenza il Vicemareſciallo della Corte, pigliarà quella uena, & la diſtribuirà. Imperò entrando l'Imperatore, o il Re a menſa, i Prencipi Elettori, cioè gli Arciueſcoui con altri religioſi prelati, benediranno la menſa ſecondo l'ordine per queſto ufficio gia detto. fatta poi la benedittione, i medeſimi Arciueſcoui o dui, o uno di loro, dal Cancelliero della Corte riceueranno i ſigilli, i tipari, & l'altre coſe imperiali, & regie ſopradette, & ſtando, & caminando in mezo lo ſteſſo gran Cancelliero, nel cui Grancancellierato la ſteſſa Corte conuerrà celebrarſi, caminandogli all' uno & all'altro lato i due altri Arciueſcoui, i ſigilli, i tipari ſteſsi, e'l baſtone, doue queſte coſe ſaranno attaccate, e ſi toccaranno con mano, diligentemente portaranno, & auanti l' Imperatore, ouero il Re li porranno riuerentemente

mente ſopra la menſa, ma l'Imperatore, ouero il Re le medeſime coſe i immediate a loro reſtituirà: & in qual gran Cãcellie rato queſto ſarà, quel gran Cãcelliero porterà il ſigillo al collo attaccato ſino al fine della menſa, e ſin tanto ancora ch'egli ſarà andato al ſuo alloggiamento, partendoſi dalla Corte imperiale, o regia a cauallo. il baſtone del, qual s'è detto, deuerà peſare dodici marche, del quale ogni Arciueſcouo de predetti Elettori ne paghi la terza parte. è'l baſtone, i ſigilli, e i tipari deueno ſubito al Cancelliero della imperial Corte cõſegnarſi, e da conuertirli in ſuo beneplacito. ma poi quello, al quale toccarà per ordine portarà il ſigillo maggiore, ritornando dall'imperial Corte al ſuo alloggiamento, immediate il detto ſigillo per alcun de ſuoi famigliari al Cãcellier della Corte lo rimandarà a cauallo: e per la cõuenienza della propria dignità & amore, quello, che al prefato Cancelliero della Corte porterà li detti ſigilli, & altre coſe prefate, a lui

parimẽte del tutto faccia un libero dono.

Dopo ciò il Marchese di Brandemburg grã Cameriero s'appresenti a cauallo tenẽdo i baccini d'argento, nelle mani di peso di dodice marche d'argẽto, con un bel mantile, o sciugamano, e smontato da cauallo darà l'acqua a le mani dell'Imperatore o del Re de Romani.

Il Conte Palatino di Reno similmẽte entrarà a cauallo tenendo in mano quattro scudelle d'argento piene di cibi, delle quali ciascuna habbia tre marche d'argento nell'orlo, e scaualcando le porterà e porrà dinanzi all'Imperatore, ouero al Re nella mensa.

Dopo queste cose il Re di Boemia gran coppiero uenga similmente a cauallo portando in mano la coppa d'argẽto, la qual pesi dodice marche, coperta, piena di uino con acqua mescolato, e scaualcando la medesima coppa all'Imperatore, ouero al Re de Romani porgerà per bere.

Ma come sin qui trouiamo ogni cosa osseruata, cosi ordiniamo che cõpiuti questi

uffici

uffici per gli ſteſsi Prencipi Elettori ſecolari, quello di FalcKenſteyn ſottocameriero, il cauallo el baccino del Marcheſe di Brandemburg per ſe riceuerà, il maſtro di cocina de Norenberg ſi pigliarà il cauallo e le ſcudelle del Conte Palatino di Reno. il ſottocoppiero di Lympurg il cauallo ſi prenderà, e la coppa del Re di Boemia. il ſottomareſcialo il cauallo, il baſtone, e la miſura predetta del Duca di Saſſonia ſi terrà per ſe. pur che queſti tali ſi ritruouino nella imperial o real corte preſenti. e ciaſcun di loro eſserciti l'ufficio ſuo: ma ſe queſti, o altri di loro non ſi ritruouarà nella imperial, o real corte, allhora chi amminiſtrarà il prefatto ufficio col detto nome cotidianamente, ſi come fa l'ufficio, coſi ne riceua il frutto.

Oltra di queſto la menſa imperiale o regia coſi debba addattarſi, cioè ch'oltra all'altre tauole della ſala, ouero menſe; come s'è di ſopranominato; ſia quella nell'altezza di ſei piedi piu alto eleuata, nella quale niuno ci ſi ponga eccetto l'Impe-

ratore, o'l Re de Romani nel di della Corte solenne. ma la sedia, ouero la mensa della Imperatrice, ouero Regina s'apparecchiarà da lato nella sala stessa, di maniera che la mensa sia tre piedi piu bassa della sedia imperiale, o regia, & altretanti piedi però sia piu alta di quella doue i Prencipi siederanno, i quai tra loro di pari altezza segghino a mensa, e ciascuno habbia la sua dall'altre separata.

Mentre ch'imperialmente s'apparecchia, le sette mense de Prencipi Elettori ecclesiastici, e secolari, si ponghino, cioè tre dalla destra, e tre altre dalla sinistra, la settima sia posta drittamente uerso la faccia dell'Imperatore, ouero del Re, come di sopra nelle sessioni e nell'ordine de Prencipi Elettori piu chiaramẽte s'è diffinito, di sorte che niuno altro, sia di qual si uoglia conditione, fra loro a mensa ardisca di porsi.

Parimente non sia lecito a qualunche Prencipe Elettore, ancor c'habbia fatto il suo ufficio debito, ne ardisca di sedere a tauola

tauola a ſuo ſeruigio apparecchiata, ſin tanto c'habbia altro Prencipe ſuo collega da finire l' ufficio ſuo: & quando ſaranno compiuti gli ſteſsi uffici alle menſe loro ſi ponghino, & appreſſo a quelle ſtieno aſpettando ſin che gli altri haueranno alle loro cerimonie dato fine: & allhora alle loro particolari deputate menſe s'aſſettino.

Trouiamo ancora per chiare teſtimonianze, & per coſtumi de gli antichi, eſſer oſſeruato da noſtri felici predeceſſori che la elettione del Re de Romani futuro in Franchfort ſi celebraſſe, & la prima coronatione fuſſe in Aquiſgrana, & nel caſtel di Noremberg la prima ſua real Corte congregaſſe.

Per la qual coſa dechiariamo per cagioni certe & future douerſi le coſe predette in tutti i tempi oſſeruare, ſaluo però ſe legitimi impedimenti non ci ſi tramezaſſero.

Qualunche uolta oltra ciò alcun Prencipe Elettore eccleſiaſtico, o ſecolare fuſſe diſtenuto da giuſto impedimento, non potendo

tendo uenire all'imperial corte chiamato, mandarà in ogni modo il nuncio, o'l procuratore di qual ſi ſia ſtato, o degnità, & ſia meſſo in luoco di chi manda, & ſecondo l'auttorità e mandato debba eſſer admeſſo. nondimeno nella ſedia non ſi ponga, nella quale chi lo manda ſederebbe.

DELL'AVTTORITA DE GLI VFFIciali mentre ch'i Prencipi riceueno i ſuoi feudi dall'Imperatore, o dal Re de Romani. Cap. XXV.

DELIBERIAMO parimente per queſto noſtro imperiale commandamento ch'i Prencipi Elettori eccleſiaſtici & ſecolari, mẽtre che i feudi ſuoi & regaglie dall' Imperiatore, o dal Re riceueno, nõ ſieno in tutto aſtretti a dare, o a pagare alcuna coſa a ueruno. impercioche i danari, che ſotto tal preteſto ſi pagano, a gli ufficiali ſi deueno. Eſſendo adunque gli ſteſſi Prencipi Elettori quaſi ſempre preſenti a

ti a tutti gli uffici dell'imperial corte, & hauendo ancora de suoi ne gli stessi uffici sostituti, & dotati da Romani Prencipi, pare ueramente brutta cosa, che come sostituti ufficiali, da suoi superiori, sotto qual si sia ricercato colore, le nuoue feste non domandassero, eccetto però se i prefati Prencipi Elettori spontaname͂te & liberamente a quelli qualche cosa donassero del lor proprio.

Gli altri Prencipi ueramente del sacro imperio ecclesiastici, o secolari, mentre che nel predetto modo i feudi loro dall'Imperatore, o dal Re pigliano, daranno ciascun di essi a gli ufficiali dell'imperial corte o regia sessantatre marche d'arge͂to co͂ uno Fertone, saluo se qualcuno di loro, per priuilegio ouero indulto imperiale o regio, potesse a non pagare difendersi, & prouare se essere esente e libero da tali obligationi, le quali fussero consuete di pagarsi nel prendere i feudi.

Imperò il maestro della corte imperiale, o reale in questo modo farà delle predette

ſeſſanta tre marche & del Fertone diui-
ſione. primamente pigliarà per ſe diece
marche: a maeſtri, notari, dittatori tre
marche: & al ſigillatore per la cera, & per
la carta un Fertone, cioè coſi, che'l can-
celliero & i notari nõ ad altro ſieno tenu
ti, che al Prencipe, riceuitore de feudi,
dare la lettera a lui teſtimoniale del ri-
ceuto feudo, ouero della ſemplice inue
ſtitura. Similmente il maſtro di Corte
darà al coppiero di Limpurg della det-
ta pecunia diece marche, al maſtro della
cocina diece marche, al ſottomareſcial
lo de Papenehin diece marche, al ca-
mariero di Falckenſtein diece marche:
con tal patto però, ſe queſti preſential-
mente nella imperial Corte ſaranno pre-
ſenti a loro uffici amminiſtrando.

Imperò non eſſendoui ne chi anco per loro
gli uffici, c'hanno, eſſerciti, ſiano dette
marche pagate, & cõtate a coloro, che gli
ſteſsi uffici et ſotto il medeſimo nome co
tidianamẽte amminiſtrano, eſsẽdo lecito
che, chi s'affatica, guadagno n'apporti.

Ma

Ma mentre che qualche Prencipe essendo à cauallo, o portato da altro animale, e dall'Imperatore i feudi riceue, ouero dal Re, il detto cauallo, o altra bestia sia tenuta al gran Marescia llo, cioè al Duca di Sassonia, se sarà presente, altrimente peruenga al Papenheyn suo sottomarescial lo, & in absenza di questo, tocchi ad altro inferiore Mare sciallo.

Oltra di questo, poi che tutte queste cose saranno finite; le quali in qual si uoglia imperial corte c'haueranno à disponere per qual si sia tempo, il mastro di Corte tutto l'apparato per se si pigli, sia pur di qual si uoglia materia, e tanto quelle cose apparecchiate nella sessione, quanto in ogn'altro luogo doue sia l'Imperatore o'l Re, per detti uffici collocato; e cosi ancora quello de Prencipi Elettori ordi nato alla solennità della elettione, o delli riceuimenti di feudi, del prefato mastro di Corte essere s'intenda.

L'altezza del sacro Romano Imperio, dan do le leggi, e moderando i gouerni di di-

uerſe nationi, di coſtumi, di uita, e di lin gua tra ſe differenti: e conoſcendo eſſer gioueuol coſa a giudicio de tutti i ſaui, che i Prencipi Elettori, colōne del ſacro imperio, e ſponde, imparino le differen ze, e le diuerſità delle lingue a fine ch'eſsi piu parlari intendino, & etiandio eſsi da gli altri inteſi ſieno; i quali, nel reuelare le neceſsità di piu coſe importanti alla Ceſarea ſublimità ſtieno preſenti, quaſi ordinati a tanta ſolecitudine.

Per la qual coſa deliberiamo, che i figliuoli, heredi e ſucceſsori de gl'Illuſtri Prenci- pi Elettori, come del Re di Boemia, del Conte Palatino di Reno, del Duca di Saſſonia, e del Marcheſe di Brandēburg, ſapendoſi ueriſimilmente, che la lingua todeſca naturalmente ſanno, e dalle faſce l'imparano, del ſettimo anno della loro età ſieno nella grammatica, nella lingua italiana, e ſchiauona copioſamēte iſtrut- ti, di maniera che nel decimo quarto an- no di tal lingue, e parlari, ſecōdo la gra tia data da Dio, reſtino ammaeſtrati, eſ- ſendo

ſendo queſta coſa non ſolamente gioue-
uole, anzi, per le dette cagioni, pur trop
po neceſſaria, uogliamo e commandia-
mo, che a tanto ſtudio s'attenda maſsima
mente, che dette lingue il piu delle uolte
ad utilità del ſacro imperio a conſidera-
re, & a neceſſariamente interpretare ſie-
no biſognoſe; onde ben ſpeſſo nel ſaperle
grauiſsimi pericoli ſchifiamo, ordiniamo
diuerſe maniere d'ottime deliberationi,
e ſecreti d'importanza ſcoprimo: eſſor-
tando però, e comãdando a ciaſcuno de
ſopranominati che allo ſtudio delle preſa
te lingue con ogni curioſità e diligenza
attendino.

Queſto modo finalmẽte di ben operare che
s'oſſerui e mantenghi, nelle predette co-
ſtitutioni poſto habbiamo, accioche l'aut
torità de padri uerſo figliuoli, ſe n'haue-
ranno, o proſsimi, i quali penſino ne i
Prencipati douerli ſuccedere, a quei
luoghi gli mandi, e gl'indrizzi, doue i
medeſimi ſudetti linguaggi imparar poſ
ſano, ouero che ſi tengano in caſa mae-

ſtri, pedagoghi, iſtruttori di fanciulli, & huomini di dottrina, e di buoni coſtumi periti, per la conuerſatione de quali parimente e nelle lingue, e nelle dottrine dotti, & eloquenti diuengano.

COME, E QVANDO FVRONO ordinati gli Elettori dell' Imperio.

IN QVEL tempo dell'ultimo Costantino e di Niceforo Imperatori, come da ponente in oriente, così da oriente in settentrione fu trasportata la dignità dell' imperio. in quel tempo, dico, che l'imperiale auttorità niuna forza, e niuna cura quasi teneua in Italia: era a Roma Vicario del Redentor del mondo Stefano secondo, ilquale indegnamente da Lombardi molestato, Pipino Re di Franconia, chiamò per uniuersal sussidio d' Italia e della chiesa. Percioche la maggior parte de Greci Imperatori; benche fussero ancora col titolo dell'Imperio Romano: facendo residenza in Costantinopoli, erano(dico la maggior parte, per non offender molti buoni, che ottimamente operarono)diuenuti otiosi, e lasciui. la onde non fu di molta fatica a tiranni

tiranni infedeli usurparsi quasi tutto l'oriente,& apoco apoco gran parte del presente cristianesimo. Fu(tornando al proposito nostro)dal ualor di Pipino difesa non solamente la sedia Romana, ma cresciutole paese, e commodità di fortuna. perseuerando nõdimeno allhora il brutto otio nella dignità de gl'Imperatori ageuolmente in tutti i luoghi di cristianità, non che in Italia, successero uarii & quasi irreparabili tumulti,e mortalissime discordie, & in Roma poi piu che in altra città de cristiani,come anco in luogo doue naturalmẽte sieno state nodrite perpetue seditioni. Marauiglia però non fu se Papa Stefano prefato, fusse dalla sedia Apostolica ributtato, e poi da Pipino felicemente restituito,& arricchito: alquale poco dopo succedendo Adriano primo, e trouato anch'egli il capo della chiesa tiranneggiato; chiamò Carlo Magno, figliuolo e successore di Pipino, il quale con prestezza entrato in Italia, superò Desiderio Re de Lombardi, che

aspiraua

aſpiraua alla poſſeſsione di tutta Italia; reintegrò la chieſa, le aggiunſe ſtati, paeſi, e città, pacificò Roma & Italia tutta, reſtando egli padrone, meritamente, del regno Lombardo. in tanto ritornato Carlo Magno in Franconia; doue ſeco deſiderio, e tutta la ſua famiglia prigioni conduſſe. morendo Papa Adriano, ſucceſſe Leone terzo; nel cui tempo rinacque in Roma ſeditione, e tumulto ciuile; il quale fu ſi graue, e ſi pericoloſo, che Leone fu coſtretto fuggirſene, e preſſo a Carlo Magno ritirarſene. perciò quell'ottimo Prencipe con gagliardo eſſercito accompagnò in Italia il Papa, e lo rimeſſe quietamente ſopra la ſanta ſedia. per la qual coſa il papa ueggendo non poterſi sbarbare le cagioni de tumulti, nel mancamento d'un capo temporale in Italia, creò con ſomma letitia di tutta Roma Carlo Magno Imperatore. ricuſando egli nondimeno, come ſapientiſsimo, e prudentiſsimo Prencipe, la dignità dell' imperio, diceua ragioneuolmente non

conue-

conuenirglisi, essendo uiui Constantino e Niceforo; i quali però dando il consenso, ch'egli pigliasse la cura dell'Imperio occidentale, non haurebbe a sua santita mancato. cosi, piu per diuina dispositione, che per prudenza, o per zelo di pace, i due Cesari acconsentirono, con patto che Carlo Magno fusse chiamato solamente Imperatore dell'occidente. dopo il quale, molti successori hor di bene, hor di male furono alla chiesa, & alla Italia cagione. ne per questo cessò cõtinua guerra, ne cessarono crudelissime discordie, e congiure nella dichiaratione de nuoui Imperatori: percioche allhora ne da senato, ne da ualoroso essercito eletti, piu tosto tiranni, che Capi temporali erano chiamati, hora senza le debite coronationi, hora senza meriteuole auttorità, l'imperio maneggiauano. laqual confusione, (eccettuati però molti degni di tanto alto grado) durò fino alla creatiõe d'Othone di questo nome terzo, Cesare germanico xii. il quale da Othone secondo, padre

dre suo, fu eletto Cesare, & non passaua della sua età dodici anni. imperò, morto Othone secondo, due tumulti suscitarono, l'uno per Crescentio Romano, che si uolle incoronare Imperatore, l'altro in Germania per Henrico Duca di Bauiera, che si uoleua usurpare la dignità di Cesare. nondimeno i Prencipi Alemani presero la difesa di Othone terzo, dal padre lasciato nell'imperio successore, ilquale fu da Papa Benedetto incoronato. Questo, imitando suo padre, primieramente mosse guerra contro a Galli, & uinseli con gran ualore. uoltatosi poi uerso Roma con potentissimo essercito, digradò Crescentio, & in publico bruttamente lo fece morire. Haueua Othone già uintiotto anni, era ingegnoso, pronto, e per la sua singolar prudenza fu chiamato Marauiglia del mōdo. e s'altro però nō hauesse egli hauuto che'l disegno di tirar perpetua in Germania l'auttorità dell'imperio, bastaua meritamente a farlo nominare Ammirabile. co-

nobbe egli con gran deſtrezza di giudicio, ch'a lui, & a gli altri ſuoi ſucceſſori l'ambitione tanto de ſuoi, quanto de foreſtieri, grandemente haurebbe in tutti i tempi la elettione dell'Imperio moleſtata: e che, non mettendoui qual che nuouo ordine, e ſeſto, ſarebbe tutta la criſtianità da gl'infedeli ageuolmente occupata. però in Roma ritrouandoſi nella ſedia uacante di Papa Giouanni XVII. con amoreuol conſenſo de prelati, creò Brunone, del ſangue Saſſonico, e ſuo parente, Papa, nominato Gregorio quinto, da cui fu egli coronato Imperatore: e uolle ſubito giurar fedelta alla chieſa, & obligarſi à difenderla da tiranni, e di hauer cura della libertà d'Italia, con la concordia della religione in tutta Europa. e di piu promeſſe d'aſsicurar l'auttorità dell'Imperio Romano. con queſta maniera acquiſtateſi le uolontà di molti, e ſopra tutto il ſuffragio, e conſiglio del Papa, ordinò che tanti Prencipi Germani poteſſero, e doueſſero eleggere

uno

uno Imperatore, quando di questo primo capo temporale fusse il mondo per morte, o per altra legitima cagione man cheuole, i quali Prencipi si chiamassero e fussero Elettori dell'Imperio: ne in questo la loro cōcordeuole, e giusta auttorità potesse, o douesse patire contra- dittione, o disturbo. uolle primamente che fussero sette, tre ecclesiastici, e quattro secolari, a fine che tanta dignità e da prelati, e da cauallieri fusse conosciuta, e sostentata. i prelati sono questi, cioè l'Arciuescouo di Moguntia, quello di Colonia, e quel di Treueri. i Prencipi secolari per il primo è il Prencipe di Boemia, (che allhora non era reame) il Conte Palatino di Reno, il Duca di Sassonia, e'l Marchese di Brandemburg. Vero è che per questi Prencipi secolari s'è piu uolte la Germania marauigliata essēdo in quel tempo alcuni Prencipi di quella stessa natione d'assai maggior grandezza & auttorità che li sopra nominati elettori, a quali con piu ragione si conueniua la facultà

dell'eleggere. fra quali era il Duca di Baviera, il Duca di Sueuia, e quel di Franconia; massimamente, che quel di Baviera era cognato d'Othone, e quel di Sueuia, e di Franconia amici confederati d'Othone. Dicono però alcuni iscusando Othone, che egli scielse il Prēcipe di Boemia per aggiugnere all'unione di Germania quella prouincia ricca, populosa, e dalla natura in sua difesa gagliardamente fortificata. parimente elesse il Duca di Sassonia, uolendo in ciò (e meritamente) prestar fauore, in caso di tanta importanza, al suo sangue, oltra alla gran possanza di quel Duca e per i popoli, e per la grandezza dello stato. fu ancora fra questi scielto il Conte Palatino, perche traheua da Carlo Magno la piu propinqua origine; e'l Marchese di Brandēburg, perche egli era similmente dal sangue di Sassonia discesο. auuenga che per queste ragioni anco la maggior parte non iscusi Othone, doue che piu per interesse, che per prudenza questi tai Prencipi sciegliesse.

gliesse. Altri dicono, come anco nelle historie di Germania si legge, che Othone non punto da particolar disegno, ma consigliato dalla ragione, & dal buon giudicio, i sudetti Prencipi elesse: perche in quel tempo erano piu prudenti, piu necessari alla grandezza, & stabilimento dell'Imperio, & per molte sperienze meno tumultuosi, anzi piu pronti alla conseruatione della pace, & della quiete in Germania. Degna fu, secondo molti saui, ueramente di laude si fatta deliberatione, & piena d'uniuersale utilità, essendo per quella l'Imperio piu di cinquecento anni in Germania pacificamente durato; saluo a tempi d'alcuni Imperatori, de quali non se ne fa qui memoria ueruna, perche alla Chiesa tirannicamente danneggiarono. E importato parimẽte assai nella necessità di questo titolo Cesareo il fauore, e'l presidio di quei quattro Prencipi, & di quei tre Prelati principali di quella prouincia, Elettori di si gran Capo temporale. perche questi insieme

ſieme tutta la Germania, & l' Allemagna muouono, o per forze, o per auttorità, o perſeguito, onde l'Imperio recaua cõmodità, & ſicurezza di ſe ſteſſo. Et benche tal dignità imperiale ſia ſtata per coſi ſaggio & aſtuto modo al merito d'altra natione uſurpata, nondimeno l' inuentor di quello non s' incolpi, ne meno l' inuentione, ma piu toſto l' imprudenza de gli altri paſſati Imperatori, i quali non hebbero ſi perfetto giudicio a perpetua conſeruatione di tanta, & ſi neceſſaria auttorità. anzi ingenuamente confeſſando il uero, è ella ſteſſa inuentione, come alcuni dicono, da Dio ſpirata. percioche s'altrimente fuſſe paſſato il modo di queſta Ceſarea elettione, al rimanente della Criſtianità per gli ineſtricabili tumulti, & per le communi, & continue ſeditioni, ſarebbe ſucceſſo quello ſin' hora, che a Coſtantinopoli, che a gran parte dell' Aſia, & quello quaſi, che a tutta la Grecia è ſucceſſo, eſſendo uenute in poteſtà de tiranni infedeli. Ne deue perciò prouincia

cia ueruna de Cristiani dolersi, che gl'Imperatori Germani, potentissimi, & cõ facile occasione habbiano di tiranneggiarli non solamente schiuato, ma con grossi, & ualorosi esserciti personalmente si sono mossi per liberarle, & per assicurarle tanto dalle domestiche tirannidi, quanto dalle forestiere. il che con somma laude di quei santi, & diuini Imperatori in piu ampie historie cosi chiaramente leggiamo. per tanto conueniente cosa stimaremo, che qui si diuolghi il nome di quelli Imperatori, i quali hanno difese le prouincie cristiane, massimamente l'Italia, & la sua libertà, dopo il santo ordine dallo stesso Othone terzo a fermezza dell'Imperio stabilito.

Primamente, non è lecito trapassare la memoria di Carlo Magno, auuenga, che molti anni auanti, che Othone terzo, nascesse, egli fusse eletto Imperatore, primo di tutti gli altri Germani, se l'historia Tedesca non fallisce. percioche egli liberò ne i suoi primi fatti la Germania

da

da molti feroci tumulti. liberò l'Italia nõ ſolamente dalle ſue naturali diſcordie, ma dalla publica tirannia de Lombardi. difeſe la Guaſcogna da Saracini. uinſe i Saſſoni, & gli riduſſe ſotto il ſoaue giogo della religione di Criſto. ritornò ultimamente in Italia, & ui piantò uniuerſalmente la libertà, e la pace. Vinſe egli, dopo queſto, gli Vngari, e fra loro meſſe i preſidi Germanici, e con ſi fatta, e uirtuoſa occaſione hoggi i Germani con gli Vngari confinano inſieme, e l'Vngaria fu lungo tempo da Germani poſſeduta. ſuperò, per opera del figliuolo, Lechone Re di Boemia, che fu poi ridotta in Prencipato. fe parimente in Roma radunar piu concilii coſi in Franchfort,& in Gallia fece il ſomigliante. Reſtitui le leggi Romane da Galli, e da Lombardi ſcancellate, e guaſte. uiſſe Carlo Magno nell'Imperio anni 47. Fu Lodouico Pio ſecondo, Imperatore Germanico, che liberò l'imperio dalla tirannia de Galli. uiſſe nell'Imperio anni XXVI.

Carlo

CarloCaluo con grosso essercito, entrãdo in Germania per usurparsi l'auttorità di quella prouincia, fu preso ad Andernaco da figliuoli di Lodouico Imperatore pre fato. uisse nell' Imperio anni II.

Carlo Grasso V. Germanico Imperatore cacciò d'Italia i Saracini, & ordinò che i Romani richiamassero dalla Gallia in Italia il Pontefice. dopo la cui restitutione, di nuouo ritornò Carlo in Italia, e liberolla dall' esercito de Saracini. uisse nell' Imperio anni IX. Nel tempo de Lodouico sesto di questo nome, Imperatore Germanico settimo, entrando gli Vngari con gran forze in Italia, la desolauano, e guastauano in tutto, se lo stesso Imperatore Lodouico non fusse subito corso a scacciar quei Barbari, & a dare alla misera prouincia necessario rimedio. regnò nell' Imperio anni X.

Othone primo di questo nome primo, e decimo Germanico Imperatore, da Giouanni Papa XII. coronato, giurò alla chiesa fedeltà, e perpetua difesa della san

tissima fede, e la spauentosa controuersia tra Leone VIII. e Giouanni XII. prudentemente a pacifica forma ridusse. regnò anni XXXVI.

Othone secondo, XI. Imperatore Germanico, difese la Puglia crudelmente da Greci, e da Saracini oppressa. regnò anni XIX.

Othone terzo, XII. Imperatore Germanico, inuentore de gli Elettori dell'Imperio, molte uolte Roma, & Italia dalle guerre domestiche, e forestiere, pietosamente difese.

Henrico secondo, detto il Zoppo, XIII. Imperatore Germanico, nel M.III. del Redentor nostro Giesu Cristo, liberò Italia da Saracini. e fu da Benedetto papa VII. in Roma coronato. dapoi combattette con gli Vngari, e gli ridusse alla fede di Cristo. regnò nell'Imperio ãnixx.

Conrado secondo, xiiii. Imperatore Germanico, sempre a Pontefici prestò fauore e soccorso, e fece in diuersi luoghi radunare i Concilii. uisse nell'Imperio xv. anni.

Henrico

Henrico terzo, XV. Germanico Imperatore, cognominato il Nero, leuò la cōtrouersia nata fra tre Pontefici in un tempo, cioè Siluestro III. Benedetto VII. e Gregorio VI. i quali chiamādo Henrico, perche tra loro la lite decidesse; egli tutti e tre priuò della dignità papale, e creò il Vescouo di Lamberg, detto Clemēte secondo. in questo tempo cominciò l'habito, e la dignità de Cardinali. Vero è che Henrico usò uiolenza e tirannia uolendo interponere l'auttorità temporale nella elettione della spirituale dignità suprema. per laqual cosa gran guerre fatte furono, e dannosamente piu uolte suscitate. le quali sino a tempi del quarto, e del quinto Henrico Imperatore, contra i Pontefici durarono. con tutto ciò uinse egli in Capua i Saracini, e perseguitò. regnando Papa Leone nono.

Berengario diacono Andegauano, che in Gallia predicaua il uero corpo, e'l sangue di Cristo nō essere nel pane, & nel uino, come diuinamente Cristo nostro Iddio

 ciin-

ci insegna il contrario . percioche egli uero huomo,e uero Iddio nel pane,e nel uino unitamente si serra a nostra salute, nuouo demonio in quei tempi apparse. fu però Henrico il Nero, da Papa Grego rio VII. scōmunicato, perche uoleua pu re hauere auttorità nell'eleggere i Papi. e prima che morisse, uolle egli eleggere per suo successore Henrico suo figliuolo di cinque anni, e lo fece di quella tene - ra età coronare in Aquisgrana. regnò nell'imperio anni XVII.

Henrico quarto, Cesare Germanico XVI. cominciò a gouernare l'Imperio ancor fanciullo : e si mostro a Papa Hitelpran - do grauemente nemico. percioche non comportò la chiesa che egli concorres- se a creare i Pontefici, si come uolle inter- porsi a questo Henrico terzo suo Padre. per la qual cosa Papa Hilteprando priuò Henrico dell'Imperio ,e publicò Cesare, Rodulfo Duca di Sueuia. il quale uenen do al combattere con Henrico, perdette l'esercito, e la mano destra; laquale presen

tata egli proprio ad Henrico Imperatore, disse, ecco quella mano con la quale ti giurai fedeltà; et a persuasione di questi Vescoui, che erano quiui presenti e prigioni, ti mancai. dopo questa uittoria andò Henrico a Roma, e disgradò Hitelprando, e creò Clemente Vescouo di Rauenna, dal quale fu coronato. uisse Henrico nell'Imperio anni L.

Hērico quinto Germanico Cesare XVII. figliuolo del quarto Henrico, annullò la costitution dell'auo e del padre, & in tutto cedè prudentemente a santi Pontefici; onde ne risultò lunghissima pace. regnò anni XX.

Lotario Duca di Sassonia, Germanico Cesare xviii. andò primamēte in Italia, doue fece cessare i tumulti fatti cōtra Innocentio Papa II. uisse nell'Imperio anni xiii.

Conrado Sueuo, Cesare Germanico xix. si mosse contra i Saracini in Ierusalem. uisse nell'Imperio xiiii. anni. Dopo Conrado tutti gl' Imperatori, che successero, furono poco grati alla chiesa, sin tanto che a

costoro

costoro successe.

Rodulfo Imperatore Germanico XXVII. Prencipe di religione, e di fede. fu gran benefattore della chiesa. conuenne in Lausania con Papa Gregorio decimo, e quiui insieme congregarono il concilio. uisse nell'imperio anni xix. auanti il quale uacò la sedia Cesarea per i tumulti di Germania xvii. anni, e per mezo di questo saggio Imperatore ritornò nella sua solita grandezza, e maesta.

Successe a Rodulfo Adulfo Cesare Germanico xxviii. il quale da gli Elettori fu deposto dopo hauer gouernato sei anni l'imperio. Fu però eletto Alberto d'Austria, che fu Imperatore Germanico xxix. figlio di Rodulfo, ueramente degno di quella corona; ma dal nipote nel decimo anno del suo Imperio fu ammazzato.

Dopo Alberto, fu creato Imperatore Henrico settimo, di Lucimburg, Cesare Germanico xxx. nel cui tempo i Galli tentarono d'occupar l'Imperio, & in Gallia trasportarlo. e Clemente quinto Papa,

bench e

benche Gallo, palesò tale inganno a gli
Elettori, i quali contra tal congiura difeſ-
ſero l'auttorità loro. queſto nell' aſſe-
dio di Fiorenza fu auelenato. uiſſe nel-
l'Imperio anni ſei.

Ludouico di Bauiera, Ceſare Germanico
xxxi. fu eletto da gli Arciueſcoui di Mo
guntia, di Treueri, e di Colonia, dal Re
di Boemia, dal Conte Palatino di Re-
no, & dal Duca di Saſſonia, & dal Mar-
cheſe di Brandemburg. poi fu eletto Fe-
derico d'Auſtria dall'Arciueſcouo di Co
lonia, dal Conte Palatino di Reno, e dal
Duca di Saſſonia.

Ludouico fu coronato in Aquiſgrana, e Fe-
derico in Bona, & auuenga che Ludoui-
co haueſſe in tutte le coſe minor poſſan-
za, nondimeno, aiutato da Dio, combat
tette con Federico al Neccare fiume, e lo
uinſe, & fece prigione. & con tutto que-
ſto gli fu perdonato, & reſtituitogli il Du
cato d'Auſtria.

Fu Ludouico ſcommunicato da Papa Gio-
uanni XXII. ancor che molte uolte ha-
ueſſe

ueſſe dimandato perdono, & acconſenti che Carlo quarto a ſodisfattion del Papa fuſſe creato Ceſare, ſe bene le città di Germania non lo uoleſſero riceuere, ne tenere per legitimo Imperatore. in tanto morto Lodouico, fu Carlo in parte conſeruato Imperatore, e con tutto queſto di nuouo dalla dignità eſcluſo, fu Guntero eletto, il quale in pochi di morto di ueleno, Carlo ripreſe l'Imperio, e con ſodisfattione di tutta la criſtianità pruden temente al gran gouerno atteſe.

Primamente paſsò in Italia, & fu da tutte le città benignamente riceuuto, & in Roma fu dal Cardinale d'Hoſtia incoronato. Tutte le città, ſopra le quali la Chieſa pretendeua, conduſſe all'ubidienza del Papa. poco tempo dapoi ritornò Carlo in Italia, & fece ſubito ceſſar le diſcordie, & publicar la pace. queſto fu quel Carlo quarto, Imperatore XXXII. Germanico, il quale ordinò la bolla aurea. uiſſe nell'Imperio anni uintiotto.

Succeſſe al ſuo padre Carlo, Vuenceslao Im

peratore

peratore XXXIII. Germanico, & per la poca ſua auttorità fu da Sigiſmondo ſuo fratello preſo e conſeruato in carcere. regnò nell'Imperio anni XXII. A Vuenceſlao ſucceſſe Ruperto Conte Palatino di Reno, Ceſare Germanico XXXIIII. il quale paſsò in Italia a difenſione della libertà de Fiorentini, impedita da Galeazzo duca di Milano, e la difeſe. uiſſe nell'imperio anni diece.

Sigiſmondo predetto, Ceſare Germanico XXXV. principe di gran ſapienza, e di dottrina, uedendo in un medeſimo tempo tre Papi, Gregorio XII. Benedetto, Giouanni, paſsò in Italia, e conſigliosſi con Papa Giouanni XXIII. del concilio publico, cantò lo Euãgelio in Coſtanza, dapoi fece condãnare al fuoco Giouanni Hus & Hieronymo da Praga peſsimi heretici, & iniqui ſeguaci di Berengario diacono Andagauano. fece inoltre, depoſti prima Benedetto, e Gregorio, ricuſare il papato da Giouanni, e fu creato Othone Colõneſe che fu chiamato Mar-

tino quinto. Ordinò dopo questo Sigismondo la speditione contra i Turchi, nella quale per la disubidienza, e furia de Galli fu rotto e fuggissene in Constantinopoli. nel mille quattrocento trentaquatro, ordinossi, uiuendo ancor Sigismondo, il consiglio in Basilea. regnò nell' imperio anni uintisette.

Successe a Sigismondo Alberto Austriaco secondo, suo genero, Cesare Germanico XXXVI. del mille quattrocento trentaotto. ilquale fu d'ottima uita, & di prudentissimo consiglio. andò contra Amurathe Imperatore de Turchi: ilquale cō grosso essercito entrato in Vngheria, fu da Cesare scacciato da quei confini. ritornato Alberto in Vienna, quiui mori nell'anno secondo del suo imperio.

Friderico di questo nome terzo, Cesare Germanico XXXVII. del sangue Austriaco, ottimo soldato, ottimo Imperatore, & ottimo cristiano, passò in Italia, sposò Leonora di Portugallo in Siena, fu da Papa Nicola quinto incoronato,

pacificò

pacificò l'Italia, stette in Venetia diece giorni: nella quale amplissima città hauendo riceuute magnanime, liberali, & gratissime accoglienze, uinto da tanti generosi segni di cortesia, disse uoler essere perpetuo amico di quella Serenissima Republica, laqual non di poco peso, e di poco obligo deue essere a posteri, & successori di tanto Imperatore, perche non senza prudente e sauia consideratione de suoi, & della casa d'Austria, cosi amicheuolmente a si gran Senato tal promessa fece l'ottimo Cesare.

Creò Borso da Este, duca di Ferrara. fu suo secretario Enea Siluio Piccolomini, poi Papa Pio secondo. sotto Friderico fu ritrouata la stampa. uisse egli anni cinquanta tre nella dignità dell'imperio.

Massimiliano Austriaco Cesare Germanico XXXVIII. fu figlio di Friderico, amministrò l'imperio col padre otto anni, e soccorse Ferdinando il giouene contra Carlo Gibboso, Re de Galli. uolle dar soccorso a Papa Giulio secondo contra

Lodouico Re de Galli, e non lo uolle il Papa accettare. nondimeno il pruden-tisſimo Ceſare, per non ueder la rouina della chieſa, cercò con molta forza tur-bar la ſedia de Galli. per queſta cagione fu Lodouico coſtretto ritornarſene alla defenſione del ſuo regno, onde ne ſucceſ ſe la liberatione della chieſa, e d'Italia. egli uiſſe nell'autorità dell'imperio anni uinticinque.

A Maſsimiliano ſucceſſe Carlo quinto ſuo nipote, Ceſare Germanico XXXIX. il-quale è ſtato dopo tanti fatti uero propu gnacolo della fede chriſtiana, e manife-ſtiſsima ſicurtà d'Italia cõtra i Turchi, & publica difeſa già di Vienna, hauendo quaſi trenta otto anni dell'amminiſtratio ne dell'imperio tenuta ſempre l'armata nel mar Tirreno, e nel mare Mediterra-neo, e ſuperato nell'Africa Barbaroſſa, e fatta quiui una entrata da potere, quan do i Prẽcipi criſtiani uoglino, acquiſtarſi quella regione, e ridurla al ſantiſsimo giogo della noſtra catholica fede. Ma

che

che piu? che regnãdo questo ottimo Imperatore, uero capitano di Dio, flagello de gli heretici, per suo incomparabil ualore, e per sua ueramente soprahumana auttorità, s'è portata la santissima, e gloriosa croce ne gli Antipodi, e sparto il sacrosanto Euangelio fra quelle genti, tante migliaia de secoli non creduto che sieno, non tanto che ad imaginarle si trouasse strada accessibile. Imperò il diuo Imperatore soprafatto da infirmità quasi incurabile, ha ceduto a Ferdinando Re de Romani, suo fratello, il gran peso dell' Imperio. Ecco esser pur la uerità, che la inuentione de gli Elettori fu ueramente per uolontà di Dio, poi che si è ueduto & inteso che da quel tẽpo sino a nostri presenti giorni hanno gl'Imperatori quasi tutti alla cristianità giouato. pareua finalmẽte esser necessaria cosa questo picciol trattato, non solamente per render l'historia della Bolla d'oro di questa materia piu ripiena, ma per sodisfattione de lettori piu perfetta, e la mente d'
Othone

ORIGINE DE GLI

Othone Imperatore, e di Papa Gregorio V. piu scusabile appresso il mondo.

NELL'ACADEMIA VENETIANA, M D LVIII.


622